

Allegato B) alla deliberazione della GC n. 16 del 28/01/2019



**Piano triennale per la
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
(P.T.P.C.T.)
2019 - 2021**

Premessa

La legge n. 190 /2012, ha elaborato un sistema di prevenzione per contrastare la corruzione, che si articola, a livello nazionale, con l'adozione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e, a livello di ciascuna amministrazione, mediante l'adozione di Piani di Prevenzione Triennali.

QUADRO NORMATIVO

Con il **DPCM 16/01/2013** il Comitato Interministeriale ha dettato le linee di indirizzo per la predisposizione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica del PNA ex lege 190/2012;

Il P.N.A. è stato predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato, con delibera n. 72 in data 11 settembre 2013, dalla Commissione indipendente per la Valutazione, l'Integrità e la Trasparenza, C.I.V.I.T., ora A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione);

I Piani Triennali di Prevenzione della corruzione, di cui devono dotarsi gli enti locali, trovano la definizione degli adempimenti e dei relativi termini, nelle intese in sede di Conferenza Unificata Governo, Regione, Enti locali, sancite in data 24 luglio 2013, come previsto dall'art. 1, comma 60, L.190/12;

L'art. 19, comma 5, lett.b) D.L. 90/2014 prevede che l'ANAC :“ salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.”

Con determinazione **n. 8 del 07/06/2015**, l'ANAC ha approvato le “Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;

Con determinazione **n.12 del 28/10/2015** l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato l'aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, fornendo indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del P.N.A. e dettando linee guida per l'aggiornamento dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione (PTPC);

Ai sensi del novellato **art. 1 della Legge 190/2012**, da parte dell'art. 41, co. 1, lett. b) del **d.lgs. 97/2016**, il PNA viene adesso adottato dall'ANAC, sentiti il Comitato interministeriale istituito con d.p.c.m. del 16 gennaio 2013 e la Conferenza unificata di cui all'art. 8, co. 1, del decreto legislativo. 28 agosto 1997, n. 281.

Con deliberazione **n. 831 del 3 agosto 2016** l'ANAC ha approvato definitivamente il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, che tiene conto delle modifiche legislative intervenute, in particolare con il d.lgs. 97/16 *«Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»* e con il d.lgs. 50/16 sul Codice dei contratti pubblici.

Con deliberazione **n. 1208 adottata il 28/11/2017**, l' ANAC ha approvato l'aggiornamento al PNA per l'anno 2017 , ma questo non riguarda strettamente gli enti locali in quanto reca, in primo luogo, approfondimenti dedicati alle “autorità di sistema portuale”, alla “gestione dei commissari straordinari nominati dal Governo” e alle “istituzioni universitarie”.

Con delibera **n. 840 del 2 ottobre 2018**, l'ANAC ha espresso parere su quesiti presentati in merito alla corretta interpretazione dei compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);

Con deliberazione n. **1074 adottata il 21/11/2018**, l'ANAC ha approvato l'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, con approfondimenti in relazione agli adempimenti dei piccoli comuni, ricomprendendovi quelli con numero di abitanti inferiore a 15 mila;

Nel Comunicato del Presidente ANAC del 16 marzo 2018 è stato precisato che le Amministrazioni sono tenute ad adottare, ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge, un nuovo completo PTPC, che include anche una apposita sezione dedicata alla trasparenza, valido per il successivo triennio;

L'art. 1, comma 8, L.190/12, come da ultimo modificato dal D.lgs. 97/16, recita: *“L'organo di indirizzo definisce gli **obiettivi strategici** in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono **contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione**. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11.”*(n.d,r. che abbiano seguito idonei programmi di formazione).

I Piani adottati da parte delle Amministrazioni sono soggetti ad aggiornamento annuale e, comunque, ogni qual volta emergano rilevanti mutamenti organizzativi dell'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 19, comma 5 lett. b) del dl 90/14 convertito in legge 114/14, salvo che il fatto costituisca reato, l'ANAC applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore **nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000**, nel caso in cui **il soggetto obbligato ometta l'adozione** dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.

Contenuto minimo dei Piani Triennali è l'individuazione preventiva delle aree di attività amministrativa maggiormente esposte al rischio della corruzione (c.d. mappatura del rischio); pertanto, il Piano Triennale dovrà:

- individuare, tra le attività di competenza dell'amministrazione, quelle **più esposte al rischio di corruzione**, a partire dalle **attività** che la legge n. 190 già considera come tali (comma 16, art 1) e che sono le seguenti:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente nell'affidamento di lavori, forniture e servizi;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale);

- prevedere il coinvolgimento, ai fini di cui al punto precedente, dei responsabili e di tutto il personale dell'amministrazione addetto alle aree a più elevato rischio, nell'attività di analisi e valutazione, di proposta e definizione delle misure e di monitoraggio per l'implementazione del Piano;
- prevedere il monitoraggio, per ciascuna attività, del rispetto dei termini di conclusione del procedimento;
- disciplinare la rilevazione, in rapporto al grado di rischio, delle **misure di contrasto da adottare**;
- individuare le **misure di carattere generale per prevenire** il rischio di corruzione;
- prevedere apposita **formazione** del personale addetto alle aree a più elevato rischio.

Gli obiettivi che il presente Piano si prefigge sono i seguenti:

- Ridurre le opportunità che favoriscano i casi di corruzione;
- Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- Stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il rischio corruzione;
- Creare un collegamento tra corruzione – trasparenza – performance nell'ottica di una più ampia gestione del "rischio istituzionale".

Il presente Piano è stato redatto dal Responsabile dell'Anticorruzione, nominato con Decreto del Sindaco n° 9 del 15/05/2014 ed individuato nella persona del Segretario Generale, dott.ssa Antonella Patrizia Nostro.

Il piano della prevenzione della corruzione:

- evidenzia e descrive il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di illegalità e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- prevede la selezione e formazione dei dipendenti chiamati a operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

In attuazione della nuova disciplina è stato unificato in un solo strumento il PTPC e il Programma triennale della trasparenza e dell'integrità (PTTI), il quale costituisce una sezione del presente Piano triennale per la prevenzione della corruzione. Pertanto il presente Piano sarà indicato come **PTPCT** (Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza).

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 20/12/2018 è stato approvato l'aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (**DUP**), che contiene gli obiettivi strategici per il triennio **2019/2021, prevedendo nella sezione operativa degli obiettivi** l'attuazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione, nell'ambito dell'area di intervento strategico n. 1, denominata "TRASPARENZA, COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE".

Con delibera della Giunta Comunale n. 1 del 07/01/2019 è stato approvato il (**PEG**) Piano Esecutivo di Gestione, finanziario e operativo per il triennio **2019/2021**, il quale, tra gli obiettivi assegnati ad ogni area, prevede l'attuazione di quanto previsto nel PTPCT e gli adempimenti connessi alla normativa in materia di trasparenza e accesso civico, nell'osservanza delle scadenze e delle attività previste nel PTPCT.

CONCETTO DI CORRUZIONE

L'odierno concetto di Corruzione, alla luce della **legge 190/12**, ha assunto un significato molto più allargato di quello derivante dalle norme del codice penale; si considera corruzione ogni situazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale o meno del comportamento, si riscontri un **mal funzionamento dell'amministrazione** (mala administration) a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero **l'inquinamento dell'azione amministrativa da parte di soggetti estranei alla P.A.**, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Il **Codice Penale** disciplina le seguenti ipotesi:

L'art.318 punisce la "corruzione per l'esercizio della funzione":

"il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni." L'art.319 sanziona la "corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio":

"il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni".

Si evidenzia che "il terzo" verso il quale il corruttore indirizza l'indebito vantaggio/utilità, può anche essere lo stesso Ente presso il quale si presta servizio;

L'art.319-ter colpisce la "corruzione in atti giudiziari":

"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni".

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 ha spiegato che il concetto di corruzione della legge 190/2012 comprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si **riscontri l'abuso da parte d'un soggetto pubblico del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.**

MAPPATURA DEI PROCESSI

La mappatura dei processi è un modo "razionale" di individuare e rappresentare tutte le attività dell'ente per fini diversi. La mappatura assume carattere strumentale anche ai fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.

Nel corso dell'anno 2017 sono stati mappati tutti i processi e le attività di tutti gli uffici, attraverso il software MUA (Motore Unico Amministrativo), individuando "chi fa cosa, come e quando", ai fini della DIGITALIZZAZIONE PROCEDIMENTALE, avviata nell'anno 2016, con il supporto di ditta esterna specializzata. Finita questa mappatura si è provveduto nell'anno 2018 alla mappatura finalizzata alla predisposizione delle schede da allegare al piano anticorruzione. L'ANAC con la determinazione n. 12 del 28/10/2015, ha previsto che il Piano triennale di prevenzione della corruzione dia atto dell'effettivo svolgimento della mappatura dei processi. La completa stesura della mappatura di tutti i processi dell'ente ha richiesto un lavoro complesso, che è stato iniziato ancora nell'anno 2017 e si è concluso nel febbraio 2018, con il perfezionamento delle schede sulla mappatura dei processi ai fini anticorruzione.

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

Il Comune di Orzinuovi si trova in Lombardia, in provincia di Brescia.

Per il contesto regionale e provinciale si rimanda alla "Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata per l'anno 2016,

trasmessa dal Ministro dell'interno Minniti, trasmessa alla Presidenza della Camera dei deputati il 15 gennaio 2018 e pubblicata sul sito della Camera dei Deputati. (**Documento XXXVIII, numero 5, relazione disponibile alla pagina web: <http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&>**)

Dalla suddetta relazione risulta che **la Lombardia** è la **regione** italiana più popolosa ed ha attratto negli anni consistenti flussi migratori; il territorio è connotato da un considerevole tessuto economico-produttivo e rappresenta, a livello nazionale, un'importante piazza finanziaria. La stessa è soggetta a svariate manifestazioni di criminalità ben distinte tra loro, che variano in funzione delle province e dei settori illeciti; ai sodalizi criminali di tipo mafioso (il cui radicamento in questa regione rappresenta - almeno per la 'Ndrangheta - la massima espressione per l'intero nord-Italia) si affiancano gruppi malavitosi stranieri ed altre associazioni a delinquere. La presenza nel sistema imprenditoriale appare marcata e ci sono segnali di contatti con soggetti all'interno della Pubblica Amministrazione anche per l'aggiudicazione di lavori pubblici; è stata evidenziata una certa penetrabilità del tessuto economico ed imprenditoriale lombardo ad infiltrazioni criminali, alla quale si affiancano episodi di corruzione e malaffare da parte di Amministratori e dirigenti di strutture pubbliche in ordine a lavori pubblici o afferenti settori sensibili per la comunità, denotando vulnerabilità della Pubblica Amministrazione ad ingerenze esterne. Pertanto, l'azione di contrasto alle organizzazioni criminali a livello regionale si è orientata verso illeciti di natura fiscale o contro la pubblica amministrazione, ed è stata dimostrata l'esistenza radicata di numerosi sodalizi anche nel territorio della provincia di Brescia. Si riporta testualmente:” *Lo scenario criminale della provincia di Brescia risente dell'influenza di rilevanti fattori, quali la collocazione geografica e la peculiare connotazione economico finanziaria presente nel contesto territoriale. Questi elementi, favoriscono la perpetrazione di svariati delitti, come i reati ambientali, i reati contro la Pubblica Amministrazione, i reati relativi al traffico di sostanze stupefacenti e i reati tributari. A quanto detto, si aggiungono anche il reimpiego e il riciclaggio di capitali di provenienza illecita. In ambito regionale, la provincia di Brescia si pone al secondo posto, dopo quella di Milano, per numero di delitti commessi nel 2016. I delitti che hanno fatto registrare, nonostante una positiva diminuzione, un maggior numero di segnalazioni sono i furti (principalmente quelli in abitazione, ma anche quelli con destrezza o di autovetture). C'è stata una diminuzione anche per quanto riguarda i gravi delitti contro la persona, quali gli omicidi volontari (tentati e consumati) e gli episodi di violenza sessuale. Sono risultati, invece, in incremento i casi di estorsione. Nel territorio bresciano si è radicato un particolare tipo di 'ndrangheta avente caratteristiche del tutto corrispondenti a quella del limitrofo territorio emiliano, in quanto espressioni, entrambe, della stessa matrice criminale cutrese, uniche nel panorama del crimine organizzato calabrese presente nel settentrione. La 'ndrangheta delocalizza ma non colonizza e crea strutture criminali di tipo mafioso attorno ai centri di interesse per tutelarli ed espanderli attraverso il classico reticolo che lega il crimine ad altre entità (come il mondo politico-istituzionale, finanziario, economico). La realtà criminale che risulta più presente è quella di soggetti di origine calabrese riconducibili alla 'ndrangheta, il cui scopo principale è quello di radicarsi nella realtà economica locale e legale al fine di reinvestire e riciclare i proventi illeciti nei settori di maggiore rilevanza economica, soprattutto in quello edilizio, in quello turistico - alberghiero e in quello degli appalti pubblici. Gli esiti delle attività investigative svolte negli anni, su questo territorio, hanno confermato la presenza di soggetti riconducibili a gruppi di matrice mafiosa calabrese, interessati all'infiltrazione dell'economia locale. Meno pervasive risultano le locali espressioni di Cosa nostra e della camorra. Per quanto concerne l'aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati (tema centrale nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata), nel corso del 2016 l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali ha prodotto, nel bresciano, risultati significativi per quanto riguarda il sequestro e a confisca di beni mobili e immobili. In materia di reati ambientali, e più in particolare di traffici illeciti di rifiuti speciali pericolosi, Brescia può definirsi un territorio “difficile” perché l'asse portante dell'economia bresciana è rappresentato da imprese con una spiccata propensione alla produzione di rilevanti quantitativi di rifiuti speciali, spesso pericolosi, e da insediamenti industriali che gestiscono rifiuti. Inoltre, a livello investigativo, il contrasto ai crimini ambientali ha assunto una notevole rilevanza, con indagini che non hanno*

mancato di fornire risultati positivi. Ciò ha consentito di confermare gli interessi della criminalità ambientale nel territorio bresciano considerato un luogo ideale. Di conseguenza, il modello imprenditoriale è inquinato dalla creazione di una politica aziendale criminale, ispirata alla sistematica violazione della normativa ambientale (traffico illecito di rifiuti speciali) per il conseguimento di profitti illeciti in contrapposizione alle norme disciplinanti il corretto ciclo dei rifiuti. Il territorio della provincia di Brescia è un importante crocevia per il traffico degli stupefacenti in arrivo da altri Paesi e per lo smistamento verso le altre province della Lombardia e le altre Regioni del Nord Italia. L'esito di alcune indagini ha consentito di accertare che, nel corso degli ultimi anni, il controllo del narcotraffico nella provincia è passato in maniera ormai predominante nelle mani di organizzazioni criminali di origine straniera, prevalentemente di soggetti di nazionalità albanese. Relativamente alla criminalità di matrice straniera, soggetti di origine senegalese e nigeriana pongono in essere attività di spaccio di sostanze stupefacenti nonché la fabbricazione e il commercio di griffe contraffatte. I nigeriani, più di altri, sono attivi nella gestione della prostituzione, mentre sodalizi di nazionalità albanese, flessibili e capaci di strutturare unioni, anche con criminali di altre etnie soprattutto con i romeni e con gli italiani, sono attivi nel traffico di sostanze stupefacenti, nello sfruttamento della prostituzione, nei delitti contro il patrimonio e nelle estorsioni. I cinesi, mantengono una propria autonomia condizionando l'economia delle zone dove sono maggiormente presenti con attività economiche che molto spesso servono a celare business criminali connessi allo sfruttamento della prostituzione di connazionali o alla contraffazione. La criminalità nordafricana si esprime attraverso l'attivismo di gruppi prevalentemente originari del Marocco, inclini soprattutto al narcotraffico, in grado di gestire, autonomamente, l'intera filiera produttiva e commerciale. Gli esiti di alcune attività investigative, hanno consentito di scoprire sodalizi criminali, composti prevalentemente da cittadini marocchini, dediti al traffico di significative quantità di stupefacenti destinate ad alimentare il mercato della provincia. La criminalità di matrice indiana è significativamente rappresentata in area bresciana e risulta coinvolta soprattutto nella tratta di persone e nel favoreggiamento dell'immigrazione clandestina anche in cooperazione con soggetti di altra etnia. Alcune attività investigative hanno evidenziato l'illecita gestione dello smaltimento dei rifiuti ad opera di alcuni imprenditori operanti nella raccolta di materiale ferroso destinato ed essere riversato presso fonderie autorizzate. In dettaglio, gli indagati trasferivano a diverse acciaierie compiacenti, ingenti quantitativi di rifiuti speciali altamente pericolosi, quali scorie industriali contenenti policlorobifenili in elevata concentrazione, occultati con materiale ferroso inerte, conseguendo un sensibile abbattimento dei costi di smaltimento dei materiali ad alto potenziale inquinante.” Questi alcuni passaggi estratti dalla relazione del Ministro dell'Interno in merito alla criminalità organizzata nella Provincia di Brescia.

Il territorio di Orzinuovi, come da sommaria analisi delle dinamiche socio territoriali, svolta con il supporto della Polizia Locale, in stretta collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, non sembra a prima vista essere contagiato dalla criminalità organizzata di tipo mafioso e simile in misura così imponente. Risulta invece essere terreno molto fertile per l'ordinaria micro criminalità, anche organizzata, scenario di furti di rame, furti con scasso in abitazioni private e negozi, spaccio di stupefacenti, prostituzione, in genere reati di tipo predatorio.

Come su tutto il territorio lombardo, si assiste ad un costante flusso migratorio, con insediamenti stabili di diverse etnie straniere, determinando ciò una media complessità, con ricadute sul sistema dei servizi sociali. Dal punto di vista economico, si può parlare di uno sviluppo tecnologico, commerciale, industriale ed imprenditoriale di media portata. Per un quadro più completo dell'economia orceana si rimanda all'analisi del contesto esterno effettuata all'interno del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Le dinamiche socio territoriali delle Province limitrofe non hanno un'influenza determinante sul territorio Orceano, dal punto di vista di possibili ricadute corruttive nell'operato della pubblica amministrazione.

Non si è a conoscenza di casi, nel passato recente, di fattispecie corruttive avvenute nell'ambito del Comune di Orzinuovi, che abbiano interessato i dipendenti o gli amministratori comunali, né i mass media hanno mai fornito notizie fondate in tal senso.

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

Il Comune di Orzinuovi è catalogato come “piccolo Comune”, avendo un numero di abitanti pari a 12520 al 31/12 2018, quindi inferiore a 15 mila. La difficoltà maggiore incontrata, stante l’attuale organizzazione interna e il numero sottodimensionato di dipendenti in servizio, è riuscire a rispettare i termini e gli adempimenti formali in materia, considerata la prioritaria necessità di garantire tempestivamente l’erogazione dei servizi agli utenti interni ed esterni, anche in questo caso con termini e scadenze spesso perentori. Il Comune di Orzinuovi fa parte di una Unione di comuni, l’Unione Bassa Bresciana Occidentale, ma non è stata a questa conferita la funzione di prevenzione della corruzione associata ed ogni Comune ha mantenuto il proprio RPCT ed ha predisposto il proprio PTPCT, rimandando a quello dell’Unione solo per le funzioni e i servizi conferiti.

I servizi conferiti e svolti dall’ Unione sono:

- pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- catasto ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- protezione civile in ambito sovracomunale;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- sistemi informativi;
- servizi in materia statistica;
- URP e comunicazione;
- ufficio associato per la gestione dei tributi;
- assistenza e servizi alla persona;
- servizi per l’infanzia e per i minori;
- funzioni inerenti al SUAP e SUE, con la messa a disposizione di piattaforma telematica;
- ufficio unico gare;


La struttura organizzativa del Comune di Orzinuovi, come da regolamento di organizzazione uffici e servizi vigente, è divisa in 5 aree, organizzate in settori e uffici, affidate a 5 Responsabili di Area, titolari di posizione organizzativa, come da organigramma sotto riportato. Non vi sono dirigenti. Anche in questo caso per un’analisi più approfondita si rimanda al DUP.

SINDACO

POLIZIA LOCALE
Funzione trasferita all'Unione BBO con l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi

SEGRETARIO GENERALE

Polizia Giudiziaria - Stradale - Amministrativa / Vigilanza Scolastica / Sicurezza e Educazione Stradale / Gestione Sanzioni / Accertamenti



1. PROCESSO DI ADOZIONE DEL P.T.P.C.T.

Per i Piani anticorruzione degli anni precedenti è stata utilizzata la procedura della **doppia approvazione in Giunta**:

- una prima adozione in Giunta;
- pubblicazione del PTPC adottato e relativo avviso per raccogliere suggerimenti;
- approvazione definitiva sempre in Giunta.

Per il presente aggiornamento, per coinvolgere tutti i componenti degli organi di indirizzo della politica in senso ampio e per consentire la consapevolezza e la condivisione degli obiettivi della lotta alla corruzione, nonché per coinvolgere tutti i soggetti che avrebbero potuto essere interessati, si è provveduto come segue:

- pubblicazione, con decorrenza dal 04/01/2019 e fino al 05/02/2019, sul sito istituzionale del Comune di Orzinuovi, di apposito **avviso pubblico** per l'aggiornamento del Piano per il triennio 2019 – 2021, per consentire il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e aprire la procedura di consultazione. Al momento non sono state presentate osservazioni, in continuità con quanto avvenuto nei due anni precedenti, e per consentire l'adempimento nel rispetto dei termini si provvede ugualmente a sottoporre il piano all'approvazione della giunta entro il 31/01, dando atto che se venissero presentate osservazioni o suggerimenti, ove necessario, si provvederà a proporre l'integrazione del presente Piano;
- approvazione da parte della **Giunta comunale**;
- comunicazione dell'avvenuta approvazione dell'aggiornamento del PTPCT, eventualmente integrato con osservazioni e suggerimenti fatti pervenire dagli interessati, e del suo contenuto, in **Consiglio Comunale**, alla prima seduta utile.

L'avvenuto aggiornamento del piano viene comunicato al personale dipendente tramite il sistema intranet e si procede a pubblicare il PTPCT sul sito, in Amministrazione Trasparente/ Altri Contenuti/Corruzione.

Si procede poi a illustrare al personale delle aree più a rischio, tramite circolare del Segretario e tramite incontri in aula, i passaggi e i contenuti più rilevanti.

Il Piano deve essere pubblicato esclusivamente sul sito istituzionale del Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione “ Altri contenuti”, “ Corruzione”. Non deve essere trasmesso né all'ANAC, né al Dipartimento funzione pubblica; saranno mantenuti sul sito tutti PTPC adottati, anche quelli delle precedenti annualità.

Il presente P.T.P.C.T. è l'aggiornamento del Piano approvato per il triennio 2014/2016 (delibera G.C. n. 110/2014), già aggiornato, per il triennio 2015/2017 (delibera G.C. n. 58 del 16/03/2015); per il triennio 2016/2018 (delibera G.C. n. 76 del 7/04/2016); per il triennio 2017/2019 (delibera G.C. n. 97 del 15/05/2017); per il triennio 2018/2020 (delibera G.C. n. 22 del 30/01/2018) ne vengono pertanto mantenuti la struttura ed i contenuti fondamentali, ritenendoli adeguati, coerenti con la legge e le indicazioni ANAC, ed efficaci. Non sono intervenuti nel corso dell'ultimo anno fatti corruttivi, né modifiche organizzative rilevanti, né disfunzioni amministrative significative.

2. SOGGETTI COINVOLTI NELLA STRATEGIA DELLA PREVENZIONE

Le modifiche introdotte dal D.LGS. 97/2017 hanno delineato un ambito di applicazione della disciplina della *trasparenza* più ampio rispetto a quello che individua i soggetti tenuti ad applicare le *misure di prevenzione della corruzione*.

Questi ultimi sono distinti tra soggetti tenuti ad approvare il PTPC e soggetti che possono limitarsi ad assumere misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del **decreto legislativo 231/2001**.

Il nuovo articolo 2-bis del decreto delegato 33/2013 (articolo aggiunto proprio dal decreto legislativo 97/2016) individua **le seguenti categorie di soggetti obbligati** ad applicare la disciplina della **TRASPARENZA**:

1. le pubbliche amministrazioni;
2. gli enti pubblici economici, gli ordini professionali;
3. **le società in controllo pubblico**, escluse le società quotate in borsa;
4. le associazioni, fondazioni e enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

Per l'elaborazione dell'aggiornamento del presente Piano i soggetti coinvolti sono:

- **Il Segretario Comunale**, dott.ssa Antonella Patrizia Nostro, nominata **Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza** con Decreto del Sindaco n.9/2014, la quale ha predisposto il presente aggiornamento al PTPCT, triennio 2019/2021, e ne ha proposto alla Giunta Comunale l'adozione;

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza svolge i seguenti compiti:

- elabora la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza ed i successivi aggiornamenti da sottoporre per l'adozione all'organo di indirizzo politico sopra indicato;
- verifica l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità e ne propone la modifica qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni o intervengano mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- individua su proposta dei responsabili di area, i dipendenti da inserire nei programmi di formazione; Il RPCT provvede a valutare le proposte di corsi formativi che pervengono periodicamente in Comune, dando la preferenza e proponendo la frequenza per quei corsi e quegli eventi collegati alla normativa sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza. Vengono sollecitati i dipendenti appartenenti alle aree a rischio, ma la frequenza viene proposta comunque a tutto il personale amministrativo. In relazione alle normative sopravvenute, il segretario comunale provvede, con proprie circolari o attraverso incontri con i responsabili, ad aggiornare sulla nuova disciplina;
- vigila, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 39/2013, sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi, di cui al citato decreto;
- elabora la relazione annuale sull'attività anticorruzione svolta;
- sovrintende alla diffusione della conoscenza del codice di comportamento e del codice disciplinare nell'amministrazione;
- ai sensi dell'art. 1 comma 7 della legge 190/12, come modificata dal d.lgs. 97/16, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e al nucleo di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o

indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Per previsione della legge 190/2012 (art. 1, comma 82), il Prefetto deve comunicare la revoca del segretario all'ANAC; revoca che diviene efficace se, entro trenta giorni, l'ANAC non rilevi che la stessa sia conseguenza delle attività svolte dal segretario per contrastare la corruzione.

Detta norma è stata integrata dall'art. 15, comma 3, del d.lgs. 39/2013, che ha esteso l'intervento dell'ANAC, in via generale, laddove venga revocato un incarico amministrativo, di vertice o dirigenziale, conferito al soggetto cui siano state affidate le funzioni di RPCT. Il potere di intervento dell'Autorità è limitato ad una richiesta di riesame della revoca, qualora si rilevi che la stessa sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione. Per il riesame, l'ANAC dispone di trenta giorni, decorsi i quali la revoca diventa efficace.

L'ANAC provvederà ad attivare la richiesta di riesame anche nel caso in cui la notizia della revoca sia acquisita su segnalazione del soggetto destinatario dalla revoca stessa e non solamente a seguito di comunicazione da parte dell'amministrazione interessata.

► svolge le funzioni relative all'accesso civico di cui all'art.5 del d.lgs. 33/13 e s.m.i.

► **l'art. 6 comma 5 del DM 25 settembre 2015**, relativo alle “*Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione*”, prevede che nelle pubbliche amministrazioni il soggetto designato come “*gestore*” delle segnalazioni di operazioni sospette possa coincidere con il *responsabile anticorruzione*.

- I Responsabili di Area, Posizioni Organizzative:

Area Generali	Servizi Tecnici E Gestione Del Territorio	Servizi Ai Cittadini	Area Commercio – Attività Produttive – Agricoltura – Sviluppo Territorio e Sicurezza	Area Finanziaria
Stefano Ottobri P.O.	Gianandrea Delindati P.O.	Ornella Loda P.O.	Gianfranco Antonelli P.O.	Claudia Cucchi P.O.

Compiti e Responsabilità

- partecipano al processo di gestione del rischio nell'ambito dei Settori di rispettiva competenza, ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. n. 165 del 2001;

- hanno **l'obbligo di svolgere attività informativa nei confronti del RPC**, dei referenti e dell'autorità giudiziaria (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001; art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);

- **concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare** i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;

- forniscono le **informazioni** richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;

- provvedono al **monitoraggio** delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva;
- assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
- adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e la rotazione del personale (artt. 16 e 55 *bis* d.lgs. n. 165 del 2001);
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012).

- **I referenti**

Seguendo i suggerimenti del PNA 2016 non vengono più individuati nominalmente **i referenti**, ritenendo più efficace e immediata l'interlocazione tra RPC e posizioni organizzative direttamente coinvolte nell'attuazione e nella vigilanza delle misure di prevenzione, essendo il Comune di Orzinuovi da considerare struttura poco complessa.

- **Il Nucleo di Valutazione**, composto da due membri esterni e dal Segretario Comunale, che lo presiede, nominato con decreto del Sindaco:

- ▶ partecipa al processo di gestione del rischio;
- ▶ nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, tiene conto dei rischi e delle azioni inerenti alla prevenzione della corruzione;
- ▶ svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (articoli 43 e 44 d.lgs. 33/2013) ed esprime parere obbligatorio sul codice di comportamento adottato dall'Ente (art. 54, comma 5, d.lgs. 165/01);
- ▶ promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi di trasparenza (art. 14, co. 1, lett. g), d.lgs. 150/2009).
- ▶ ha il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPC e quelli indicati nei documenti di programmazione strategico gestionale, in quanto la valutazione della performance tiene conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.

- **L'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.)**, presieduto dal Segretario Comunale, in considerazione delle dimensioni dell'ente (come da Intese in Conferenza Unificata), che si avvale del supporto di due membri componenti, individuati in due responsabili di area, nonché dell'assistenza tecnico – amministrativa dell'Ufficio Personale:

- ▶ svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (articolo 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001);
- ▶ provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
- ▶ svolge le attività previste dall'articolo 15 del D.P.R. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici".

- **I dipendenti dell'Amministrazione:**

- ▶ Sono chiamati a partecipare al processo di gestione del rischio e osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T. e nel Codice di comportamento;
- ▶ segnalano le situazioni di illecito ai propri dirigenti o all'UPD ed i casi di personale conflitto di interessi.

- **I collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione:**
 - osservano, per quanto compatibili, le misure contenute nel P.T.P.C.T. e gli obblighi di condotta previsti dai Codici di comportamento e segnalano le situazioni di illecito.

- **L'organo di indirizzo politico**
 - Art.1, comma 8 l.190/12 e s.m.i. *“L'organo di indirizzo **definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza**, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo **adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione** su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza **entro il 31 gennaio di ogni anno** e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione.”*
 - Negli enti locali il piano è approvato dalla **Giunta**;
 - Compete al **Sindaco** la designazione del responsabile per la prevenzione della anticorruzione e per la trasparenza;
 - Con la determinazione n. 12/2015, l'ANAC suggeriva un maggior coinvolgimento degli organi di indirizzo nella predisposizione del PTPC: il **Consiglio Comunale** viene coinvolto in quanto all'ordine del giorno della prima seduta utile viene comunicata l'avvenuta approvazione dell'aggiornamento del PTPCT ed il suo contenuto. Viene poi annualmente informato sulle risultanze dei controlli interni svolti, tramite relazione del segretario/responsabile anticorruzione e del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati al personale.

- **Il RASA (Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante),**
 È stato individuato nell'Ing. Gianandrea Delindati, Responsabile Area Servizi Tecnici e Gestione Del Territorio con decreto del Sindaco n. 17 del 22/08/2014, e provvede all'inserimento e aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante (BDNCP).

Sanzioni

Ai sensi dell'art. 1 comma 14, legge 190/12, modificato dall' art. 41 d.lgs. 97/16, in caso di **ripetute violazioni delle misure di prevenzione** previste dal Piano, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, risponde per responsabilità dirigenziale, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano.

La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare.

Annualmente il RPCT trasmette all'organismo indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda o qualora il responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività.

L'art. 19, comma 5, lett. b), D.l. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014 ha istituito un apposito regime sanzionatorio in ordine agli obblighi imposti in materia di anticorruzione e trasparenza, stabilendo che nel caso di omessa adozione o aggiornamento del piano da parte dell'Ente, l'Anac applica una sanzione amministrazione di un minimo di 1.000 ad un massimo di 10.000 euro.

3. GESTIONE DEL RISCHIO

Per valutazione del rischio si intende il processo di:

- identificazione dei rischi;
- analisi dei rischi;
- ponderazione dei rischi.

CONCETTO DI RISCHIO

L'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico cioè sull'obiettivo istituzionale dell'ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento, ossia circostanze – non solo reati ma anche azioni o comportamenti non corretti in quanto non coerenti rispetto ai codici di comportamento – che rendano difficile il perseguimento del fine istituzionale.

Con la valutazione dei rischi si studia la probabilità che si verifichi un dato evento lesivo di beni giuridicamente rilevanti, con l'obiettivo di ridurlo o di controllarne le conseguenze.

IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI

L'attività di identificazione richiede che per ciascun processo o fase di processo siano fatti emergere i possibili rischi di corruzione. Questi emergono considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche con riferimento alle specifiche Posizioni Organizzative presenti.

ANALISI DEI RISCHI

L'analisi dei rischi consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio. Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico.

Per ciascun rischio catalogato occorre stimare il valore delle probabilità e il valore dell'impatto.

L'impatto si misura in termini di:

- impatto economico;
- impatto organizzativo;
- impatto reputazionale.

Il valore della probabilità e il valore dell'impatto debbono essere moltiplicati per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.

Valore medio della probabilità:

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Valore medio dell'impatto:

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore.

Valutazione complessiva del rischio (valore probabilità x valore impatto):

Forbice da 0 a 25 (0 = nessun rischio; 25 = rischio estremo)

PONDERAZIONE DEI RISCHI

La ponderazione dei rischi consiste nel considerare il rischio alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento.

- *Intervallo da 1 a 5 rischio basso*
- *Intervallo da 6 a 15 rischio medio*
- *Intervallo da 16 a 25 rischio alto*

Per l'analisi del rischio può essere anche utile l'individuazione e la comprensione delle cause degli eventi rischiosi, cioè delle **circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento**.

Tali cause possono essere, per ogni rischio, molteplici e combinarsi tra loro, tenuto naturalmente conto che gli eventi si verificano in presenza di pressioni volte al condizionamento improprio della cura dell'interesse generale.

Se ne elencano alcune:

- a) mancanza di controlli;
- b) mancanza di trasparenza (gli adempimenti per la trasparenza sono indicati nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016, nelle Linee guida ANAC e relativi allegati approvate con delibera n. 1310/2016, nell'art.1, comma 32, della legge 190/12, nel d.lgs. 50/2016 e smi);
- c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- d) scarsa responsabilizzazione interna;
- e) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- f) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- g) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

Pertanto si deve procedere ad eliminare tali cause che potenzialmente possono determinare situazioni corruttive:

- a) con adeguati **controlli interni**, come da regolamento sui controlli interni e da previsione del PTPCT;
- b) promuovendo la conoscenza e verificando l'avvenuta osservanza degli adempimenti sulla **trasparenza** in applicazione della nuova normativa, con apposite **circolari e tavoli di lavoro**;
- c) emanando **circolari** esplicative e di indirizzo, che chiariscano e diano direttive in merito alle diverse **normative sopravvenute**;
- d) e) f) promuovendo la **frequenza di corsi formativi** ad hoc che accrescano le competenze, responsabilizzando il personale coinvolto, e le conoscenze da utilizzare in campo lavorativo;
- g) promuovendo l'attuazione del **principio di distinzione tra politica e amministrazione** e vigilando affinché venga attuato.

Inoltre si continuerà con :

- a) **l'informatizzazione dei processi** che consente, per tutte le attività dell'amministrazione, la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "*blocchi*" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.

- b) **ad oggi le fasi informatizzate sono**

Fase Input	Fase Procedura	Fase Finale	Procedimenti informatizzati	Fase pagamenti
Protocollo informatico	Percorso digitalizzato	Firma digitale	SUAP /SUE Delibere/ determine Acquisizioni beni/servizi/lavori	Fattura elettronica Tesoreria: reversali e mandati informatici Pago PA

			Contratti a rogito segretario comunale e scritture private Trasmissione automatica dati per alcune pubblicazioni su amministrazione trasparente Sportello telematico al cittadino	Utilizzo Bancomat (presso Edilizia Privata, Anagrafe e Polizia Locale)
--	--	--	--	---

- c) **la possibilità dell'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo di dati, documenti e procedimenti** che consente l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza. È stata attivata una convenzione con la locale Legione dei Carabinieri, per l'accesso alla banca dati anagrafe informatizzata, in attesa del completamento delle procedure per rendere operativa l'ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente);
- d) l'applicazione delle linee guida ANAC sul FOIA in tema di **accesso civico**;
- e) il **monitoraggio sul rispetto dei termini** procedurali (**in sede di controlli interni**) per far emergere eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi. Inoltre **trimestralmente ogni ufficio** relaziona al proprio responsabile in merito alla tempistica dei procedimenti trattati. In caso di anomalie evidenti il responsabile di area riferirà al RPC.

4. LE AREE DI RISCHIO

4.1. Le aree di rischio obbligatorie

Per ogni area organizzativa dell'ente sono ritenute attività ad elevato rischio di corruzione, in linea con le previsioni della L.190/12, **tutti i procedimenti di:**

- a. autorizzazione;**
- b. concessione;**
- c. concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;**
- d. scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi, forniture;**
- e. concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e per la progressione in carriera.**

Le aree di rischio obbligatorie per tutte le amministrazioni, così come riportate nell'allegato 2 del Piano nazionale anticorruzione 2013, sono pertanto le seguenti:

A) Area acquisizione e progressione del personale

1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
3. Conferimento di incarichi di collaborazione

B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
3. Requisiti di qualificazione

4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione del cronoprogramma
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
12. Subappalto
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto (arbitrato)
14. affidamenti in house.

C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'emanazione (*an*)
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'emanazione e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'emanazione
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'emanazione e nel contenuto

D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'emanazione
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'emanazione e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'emanazione
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'emanazione e nel contenuto

4.2 Altre aree di rischio

Alle aree sopraindicate si aggiungono ulteriori aree

1. Processi di entrata e spesa
2. Residenza e pratiche anagrafiche
3. Diritti di segreteria su certificazioni
4. Concessioni cimiteriali
5. Predisposizione ruoli tributi, accertamenti e verifiche dei tributi locali, accertamenti con adesione dei tributi locali;
6. gestione della raccolta, dello smaltimento e del riciclo dei rifiuti;
7. protocollo e archivio
8. gestione della leva, gestione dell'elettorato;

4.3 Area “Governo del territorio”

L'aggiornamento al **PNA 2016** ha approfondito i rischi corruzione relativa all'area “**Governo del territorio**”, intendendo compresi in tale accezione i processi che regolano **la tutela, l'uso e la trasformazione del territorio**, per i quali sono coinvolti i **settori dell'urbanistica e dell'edilizia**.

Da ottobre 2016 il Comune di Orzinuovi ha conferito all'Unione BBO la funzione di cui alla lett. d) di cui al comma 27 dell'art. 14 del DL 78/2010 e smi, "Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché partecipazione alla Pianificazione territoriale di livello sovracomunale" e l'ufficio associato dell'Unione si occupa **dell'elaborazione, istruttoria, e conseguente gestione**:

- in materia di PGT (piano di governo del territorio) e sue varianti,

nonché dei seguenti strumenti urbanistici esecutivi:

- PP (piano particolareggiato)
- PEEP (piano edilizia economico popolare)
- PR (piano di recupero)
- PL (piano di lottizzazione)
- PIP (piano insediamenti produttivi)
- PII (programma integrato di intervento)

ed in genere dei piani urbanistici attuativi comunque denominati, oltre che dei permessi di costruire convenzionati;

della predisposizione dei certificati in materia urbanistica.

Il conferimento della funzione include la partecipazione unitaria dell'Unione, in nome e per conto dei Comuni associati, alla pianificazione territoriale sovraordinata a quella comunale.

Il conferimento comprende l'esercizio delle funzioni inerenti **la Commissione paesaggistica** attraverso la costituzione di **un'unica Commissione** per tutti i Comuni aderenti e l'attribuzione all'Unione di **qualifica di Autorità Competente** in relazione alla procedura VAS (Valutazione Ambientale Strategica). Anche la nomina della Commissione Sismica è tra le competenze dell'Unione BBO.

Si rimanda in ogni caso al progetto gestionale e suoi allegati approvato con atto della Giunta Unione n. 43 del 13/09/2016 ed integrato con delibera della giunta dell'Unione n.54 del 30/10/2018, avente ad oggetto: "Atto di indirizzo in relazione all'attivazione di alcune procedure dell'ufficio urbanistica."

4.4 Modalità di valutazione delle aree di rischio

Per la valutazione delle aree di rischio è stata utilizzata la metodologia indicata nell'allegato 5 del Piano nazionale anticorruzione 2013.

Sulla base di tale metodologia sono emerse le valutazioni riportate nelle tabelle sottostanti.

A) Area acquisizione e progressione del personale

1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
3. Conferimento di incarichi di collaborazione

Area di rischio	Sotto aree di rischio	Processo interessato	Esemplificazione del rischio	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
Ufficio Personale e altri uffici	Reclutamento	Espletamento procedure concorsuali o di selezione	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	3	3	9 medio

Ufficio Personale	Reclutamento	Assunzione tramite centri impiego	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	2	3	6 medio
Ufficio Personale	Reclutamento	Mobilità tra enti	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	2	1	2 basso
Ufficio Personale	Progressioni di carriera	Progressioni orizzontali	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	2	2	4 basso
Ufficio Personale e altri uffici	Conferimento di incarichi di collaborazione	Attribuzione e incarichi occasionali	Alterazione dei risultati della procedura	3	3	9 medio

B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione del cronoprogramma
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
12. Subappalto
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto (arbitrato)

Ai sensi **dell'art.37 del D.lgs. 50/2016** del codice dei contratti, le stazioni appaltanti, **fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti** di acquisto e di negoziazione, anche **telematici**, previsti dalle vigenti disposizioni, possono procedere **direttamente e autonomamente** all'acquisizione di **forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro** e di **lavori di importo inferiore a 150.000 euro**, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per gli acquisti di forniture e servizi di **importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia europea, nonché' per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro**, le stazioni appaltanti procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle **centrali di committenza qualificate** secondo la normativa vigente.

In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante

aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del codice.

Se la stazione appaltante è un **comune non capoluogo di provincia**, come nel caso di Orzinuovi, fermo restando quanto sopra previsto, può scegliere una delle seguenti alternative:

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Dal 1/1/2019 non opera più la centrale di committenza istituita presso l'Unione BBO, per carenza di personale e l'Unione, nella cui organizzazione interna è stato costituito l'Ufficio Unico Gare, ha stipulato una convenzione con la Provincia di Brescia, per l'adesione, alla Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia. Di competenza del Comune è la fase che precede l'indizione della procedura di gara (programmazione e scelta discrezionale dei lavori da attuare, approvazione progetto, determina a contrattare) e la fase esecutiva (affidamento definitivo su proposta di aggiudicazione della CUC, stipula contratto, consegna appalto, direzione appalto, esecuzione appalto, contabilità, collaudo), rimanendo in capo alla CUC la funzione della "scelta del contraente" a partire dalla indizione della procedura di gara fino alla aggiudicazione della gara e proposta di aggiudicazione definitiva al Comune.

Si intende con Ufficio appalti l'ufficio che, in relazione ad ogni area, svolge l'attività di competenza relativa agli affidamenti per l'acquisizione di forniture e servizi nonché l'ufficio lavori pubblici e manutenzioni, che provvede anche agli appalti di lavori, nei limiti sopra esposti.

Area di rischio	Sottoaree di rischio	Esemplificazione del rischio	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
Ufficio Appalti	Definizione oggetto affidamento	Alterazione concorrenza a mezzo di errata/non funzionale individuazione dell'oggetto, violazione del divieto di artificioso frazionamento	3	2	6 medio
Ufficio Appalti	Individuazione strumento per l'affidamento	Alterazione della concorrenza	3	3	9 medio
Ufficio Appalti	Requisiti di qualificazione	Violazione dei principi di non discriminazione e parità di trattamento; richiesta di requisiti non congrui al fine di	3	2	6 medio

		favorire un concorrente			
Ufficio Appalti	Requisiti di aggiudicazione	Determinazione di criteri di valutazione in sede di bando/avviso al fine di favorire un concorrente	3	3	9 medio
Ufficio Appalti	Valutazione delle offerte	Violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, nel valutare le offerte pervenute	3	3	9 medio
Ufficio Appalti	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Alterazione da parte del RUP del sub-procedimento di valutazione anomalia con rischio di aggiudicazione ad offerta viziata	2	2	4 basso
Ufficio Appalti	Procedure negoziate	Alterazione della concorrenza; violazione divieto artificioso frazionamento; violazione criterio rotazione;	3	3	9 medio
Ufficio Appalti	Affidamenti diretti	Alterazione concorrenza (mancato ricorso a minima indagine di mercato; violazione divieto artificioso frazionamento; abuso di deroga a ricorso procedure negoziate)	4	3	12 medio
Ufficio Appalti	Revoca del bando	Abuso di ricorso alla revoca al fine di escludere concorrente indesiderati; evitare affidamento ad	2	2	4 basso

		aggiudicatario provvisorio			
Ufficio Appalti	Redazione cronoprogramma	Indicazione priorità non corrispondente a reali esigenze	2	2	4 basso
Ufficio Appalti	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Il RUP, a seguito di accordo con l'affidatario, certifica in corso d'opera la necessità di varianti non necessarie	3	2	6 medio
Ufficio Appalti	Subappalto	Autorizzazione illegittima al subappalto; mancato rispetto normativa vigente; rischio che operino ditte subappaltatrici non qualificate o colluse con associazioni mafiose	3	3	9 medio
Ufficio Appalti	Utilizzo di rimedi di risoluzione controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante esecuzione contratto (arbitrato)	Illegittima attribuzione di maggior compenso o illegittima attribuzione diretta di ulteriori prestazioni durante l'effettuazione della prestazione	2	2	4 basso
Affidamenti in house	Affidamenti diretti alla Società partecipata e controllata dal comune	Abuso nel ricorso Alterazione della concorrenza Mancato rispetto normativa vigente Illegittima attribuzione di maggiori compensi	3	3	9 medio

L'articolo 29 del d.lgs. 50/2016, recante "Principi in materia di trasparenza", dispone:

“Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di

appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, **alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti** ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, **devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente"**, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, **sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito** della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. **Entro il medesimo termine di due giorni** è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione. **Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione** con le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. **Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente.** Fatti salvi gli atti a cui si applica l'articolo 73, comma 5, **i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente.** 2. Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53, **sono, altresì, pubblicati** sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa.”

Il **comma 32 dell'articolo 1 della legge 190/2012**, stabilisce che per ogni gara d'appalto le stazioni appaltanti siano tenute a pubblicare nei propri siti web **entro il 31 gennaio di ogni anno**:

- a) la struttura proponente;
- b) l'oggetto del bando;
- c) l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- d) l'aggiudicatario;
- e) l'importo di aggiudicazione;
- f) i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- g) l'importo delle somme liquidate.

Tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. **Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'ANAC.**

C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

- 1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'anno
- 2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
- 3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'anno e a contenuto vincolato
- 4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
- 5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'anno
- 6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'anno e nel contenuto

Ufficio interessato	Sotto aree di rischio	Processo interessato	Esemplificazione del rischio	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
Ufficio Commercio	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	Controllo Scia attività commerciali e produttive	Verifiche falsificate o errate	3	4	12 medio
Ufficio edilizia privata	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	Controllo Scia/Dia/ Cila Ecc. edilizia privata	Verifiche falsificate o errate	3	3	9 medio
Ufficio edilizia privata	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	Rilascio permessi a costruire e concessioni in materia di edilizia privata	Rilascio permesso errato o inesatto con vantaggio per il richiedente; Diniego illegittimo con danno al richiedente	3	3	9 medio
Ufficio edilizia privata	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Richiesta soppressione vincoli immobili in aree PEEP a seguito di acquisto proprietà o superficie	Errata determinazione e prezzo di svincolo	2	2	4 basso
Ufficio edilizia privata	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Richiesta calcolo prezzo di cessione o locazione immobili siti in aree PEEP	Errata determinazione e prezzo	2	2	4 basso
Polizia Municipale	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Controlli ed interventi in materia di edilizia e ambiente/abbandono rifiuti/affissioni etc	Omissione e alterazione controlli; omissione sanzioni	3	3	9 medio
Polizia Municipale	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a	Rilascio permessi circolazione e tagliandi vari per	Alterazione dati oggettivi	2	2	4 basso

	contenuto vincolato	diversamente abili				
Ufficio Urbanistica	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an	Scomputo oneri urbanizzazione	Verifiche errate a vantaggio del privato e a danno dell'Ente	3	4	12 medio
Ufficio Urbanistica	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	Varianti urbanistiche e correlati atti convenzionali con i privati beneficiari	Procedimento svolto in modo non corretto al fine di procurare vantaggio del privato con danno per l'Ente	3	3	9 medio

Cc) Area “Governo del territorio”

Ufficio interessato	Sottoaree di rischio	Esemplificazione del rischio	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
Ufficio urbanistica	Piani Urbanistici Generali varianti specifiche allo strumento urbanistico generale	Indebita attribuzione per i privati interessati di significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati. Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento; possibile disparità di trattamento tra diversi operatori; sottostima del maggior valore generato dalla variante.	3	4	12 medio

Ufficio urbanistica	Fase di redazione del piano Affidamento a tecnici esterni	Poca chiarezza sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale e sugli interessi pubblici alla cui concretizzazione le soluzioni tecniche devono essere finalizzate con vantaggi per interessi privati	2	2	4 basso
Ufficio urbanistica	Fase di pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni	Divulgazione di informative, grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno.	2	2	4 basso
Ufficio urbanistica	Fase di approvazione del piano	Modifica del piano adottato con l'accoglimento di osservazioni in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio.	2	3	6 medio
Ufficio urbanistica	Piani attuativi d'iniziativa privata	mancata coerenza con il piano urbanistico generale e con la legge, con uso improprio del suolo e delle risorse naturali	2	2	4 basso
	Fase della pubblicazione;	si rinvia ai rischi già esaminati per le	3	3	9 medio

	Fase della decisione delle osservazioni; Fase della approvazione	analoghe fasi relativamente ai piani urbanistici generali			
--	---	---	--	--	--

Per le varianti al **PGT** e per **Piani attuativi d'iniziativa privata** è da leggere in combinato disposto con quanto già previsto per i possibili eventi rischiosi e per le misure da adottare, nel PTPCT dell'Unione BBO.

Ufficio interessato	Sottoaree di rischio	Esemplificazione del rischio	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
Ufficio urbanistica	Calcolo degli oneri	non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli oneri dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati con erranea applicazione dei sistemi di calcolo, ovvero a causa di omissioni o errori nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta.	3	4	12 medio
Ufficio urbanistica	Individuazione delle opere di urbanizzazione e	sottostima/sovra stima delle stesse individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente	3	2	6 medio

		dell'operatore privato; l'indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta.			
Ufficio urbanistica	Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione e primaria e secondaria	errata determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati); individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività, con sacrificio dell'interesse pubblico a disporre di aree di pregio per servizi, quali verde o parcheggi; acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica	2	2	4 basso
Ufficio urbanistica	Monetizzazione delle aree a standard	minori entrate per le finanze comunali, elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica, con sacrificio dell'interesse	2	3	6 medio

		generale a disporre di servizi –aree a verde o parcheggi - in aree di pregio.			
Ufficio urbanistica	Piani attuativi d’iniziativa privata Convenzioni urbanistiche	mancata coerenza con il piano urbanistico generale, con il piano attuativo di riferimento e con la legge, con uso improprio del suolo e delle risorse naturali. errori nelle definizione degli oneri da versare; anomalie nella cessione di aree o nella monetizzazione, errata individuazione delle opere a scomputo da realizzare e mancata vigilanza sulla loro esecuzione	2	2	4 basso

Ufficio interessato	Sottoaree di rischio	Esemplificazione del rischio	Valore medio della probabilità	Valore medio dell’impatto	Valutazione complessiva del rischio
Ufficio urbanistica	Esecuzione delle opere di urbanizzazione e	realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione, più elevati oneri di manutenzione o per la riparazione di vizi e difetti delle opere, sia per la collettività che	2	4	8 medio

		per gli stessi acquirenti degli immobili privati realizzati che saranno privi di servizi essenziali ai fini dell'agibilità degli stessi. Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere.			
Ufficio urbanistica	Permessi di costruire convenzionati art. 28-bis del D.P.R. 380/2001 come introdotto dal D.L. 12 settembre 2014, n. 133 (c.d. "Sblocca Italia")	incoerenza con i contenuti del piano urbanistico di riferimento; errori nella definizione degli oneri da versare; anomalie nella cessione di aree o nella monetizzazione, errata individuazione delle opere a scomputo da realizzare e mancata vigilanza sulla loro esecuzione	3	2	6 medio
Ufficio edilizia privata	procedimento per il rilascio del permesso di costruire e la verifica delle istanze presentate dai privati in relazione a SCIA, CIL e CILA Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria	assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da	3	3	9 medio

		dipendenti degli uffici, in collaborazione con professionisti del territorio nel quale svolgono tale attività.			
Ufficio edilizia	Richiesta di integrazioni documentali	mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge e conseguente non assunzione di provvedimenti sfavorevoli agli interessati	3	3	9 medio
Ufficio edilizia	Calcolo del contributo di costruzione	errato calcolo del contributo, riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o con modalità più favorevoli e non applicazione delle sanzioni per il ritardo	2	2	4 basso
Ufficio edilizia	Controllo dei titoli rilasciati	omissioni o ritardi nello svolgimento di tale attività; carenza nella definizione di criteri per la selezione del campione delle pratiche soggette a controllo	2	2	4 basso
Ufficio edilizia	Vigilanza	omissione o parziale esercizio di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio.	3	4	12 medio

		Errata applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino			
--	--	---	--	--	--

D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

Ufficio interessato	Sottoaree di rischio	Processo interessato	Esemplificazione del rischio	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
Ufficio servizi sociali	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	Rilascio prestazioni socio assistenziali	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omissione controllo requisiti	3	3	9 medio
Tutti gli uffici	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	Concessione di contributi e benefici economici a privati	errato svolgimento del procedimento per procurare vantaggi a privati	4	3	12 medio

E) Altre aree di rischio

Ufficio interessato	Sottoaree di rischio	Processo interessato	Esemplificazione del rischio	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
---------------------	----------------------	----------------------	------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-------------------------------------

Ufficio Ragioneria	Processi di entrata e spesa	Emissione reversali e mandati di pagamento	Incassi o Pagamenti non dovuti o influenza sui tempi	2	3	6 medio
Ufficio demografici	Residenze	Iscrizione nuovi residenti	Iscrizione non dovuta per clandestini o soggetti non in regola	1	1	1 basso
Ufficio Anagrafe	Diritti di segreteria su certificazioni	Riscossione diritti	Violazione dei principi di non discriminazione e parità di trattamento	2	2	4 basso
Ufficio servizi cimiteriali	Concessioni cimiteriali	Rilascio concessioni nel rispetto della normativa di legge e del regolamento comunale	Mancato rispetto dell'ordine cronologico o sinusoidale ovvero assegnazione di tombe di famiglia senza rispettare le procedure regolamentari	2	2	4 basso
Ufficio Tributi	Tributi	Predisposizione ruoli, accertamenti e verifiche dei tributi locali, accertamenti con adesione dei tributi locali;	Alterazione del procedimento di formazione ruoli e/o di accertamenti e verifiche, per attribuire vantaggi ingiusti	2	2	4 basso
Ufficio affari generali	protocollo e archivio	Protocollo in entrata e in uscita di documentazione, e assegnazione all'ufficio competente. Archiviazione di documentazione	Mancata protocollazione e di documenti rilevanti, assegnazione ritardata all'ufficio della documentazione e Archiviazione di documenti non protocollati e	2	2	4 basso

			non assegnati né lavorati per attribuire vantaggi ingiusti o danneggiare l'interessato			
Ufficio demografici	Pratiche anagrafiche	Iscrizioni o Rilascio certificazioni	Iscrizione non dovuta per clandestini o soggetti non in regola o rilascio certificati non dovuti	1	1	1 basso
Ufficio tecnico	gestione della raccolta, dello smaltimento o e del riciclo dei rifiuti	Esteralizzata a ditta esterna con appalto, Non viene gestito direttamente	Stessi rischi collegati alla gestione degli appalti ai quali si rimanda	3	3	9 medio
Ufficio demografici	gestione della leva, gestione dell'elettorato	Formazione delle liste di leva con Iscrizione diciassetenni e recapito della lista di leva e dei relativi allegati al capo dell'Ufficio Leva del Distretto Militare Formazione liste elettorali e attività connesse alle consultazioni elettorali	Alterazione del procedimento di formazione delle liste di leva e elettorali per attribuire vantaggi illegittimi	2	2	4 basso

4.5 Misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi

La fase di trattamento del rischio ha lo scopo di intervenire sui rischi emersi introducendo apposite misure di prevenzione e contrasto, idonee a neutralizzare o mitigare il livello di rischio corruzione connesso ai processi amministrativi posti in essere dall'Ente.

Il trattamento del rischio si completa con l'**azione di monitoraggio**, ossia la verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e l'eventuale successiva introduzione di ulteriori strategie di prevenzione: essa è attuata dai medesimi soggetti che partecipano all'interno del processo di gestione del rischio.

La tabella seguente riporta le **misure di prevenzione** utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione degli obiettivi, della tempistica, dei responsabili, delle modalità di verifica dell'attuazione, in relazione alle misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge n. 190/2012 e dai decreti attuativi, nonché alle misure ulteriori introdotte con il piano nazionale anticorruzione.

A) Area acquisizione e progressione del personale

Misura di prevenzione	Obiettivi	Tempi	Responsabili
Ricorso a procedure ad evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione, compresi artt. 90 e 110 267/00	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Immediata	P.O.
Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Immediata	P.O.
Dichiarazione in capo ai Commissari di insussistenza di situazione di incompatibilità tra essi e i concorrenti ex artt. 51 e 52 cpc	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Immediata	Commissari
Dichiarazione espressa, all'interno dell'atto di approvazione della graduatoria, da parte del responsabile del procedimento, del dirigente d'ufficio e dei commissari, in merito all'assenza di conflitti di interesse ex art. 6 bis L. 241/90	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Immediata	Responsabile procedimento, P.O., commissari
Rispetto della normativa, del codice di comportamento e del regolamento organizzazione uffici e servizi in merito all'attribuzione di incarichi ex art. 7 D.lgs. 165/2001	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Immediata	P.O.
Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013 e smi e d.lgs. 50/2016 e smi	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Come da d.lgs. n.33/2013 e d.lgs. 50/16	P.O.
Rispetto del Codice di Comportamento e onere in capo ai dipendenti di segnalare eventuali anomalie al RPC	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Immediato	Tutto il personale

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di chiara ed esauriente motivazione del provvedimento	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Immediata	Responsabili del procedimento e capi area
Distinzione ove possibile tra soggetto che segue l'istruttoria e il procedimento e il soggetto che sottoscrive l'atto, in modo da coinvolgere almeno 2 soggetti per ogni provvedimento	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Immediata	P.O.

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure

Da svolgersi in sede di espletamento dei controlli interni

- Monitoraggio annuale a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione, ove possibile, tra **soggetto che segue l'istruttoria e il procedimento e il soggetto che sottoscrive l'atto.**
- Monitoraggio annuale a mezzo di sorteggio a campione sul dovere di **astensione in caso di conflitto d'interessi.**
- Esclusione dalle **commissioni di concorso** per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: l'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ex art. 46 D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013) – (modello ALLEGATO 2).
- **Relazione annuale delle P.O.** rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano
- Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di **controlli interni.**
- Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture

Misura di prevenzione	Obiettivi	Tempi	Responsabili
Pubblicazione sul sito istituzionale di: struttura proponente oggetto del bando, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, aggiudicatario e importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, importo delle somme liquidate	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione ed aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Tempestivo come da d.lgs. 33/2013	P.O.
Pubblicazione annuale entro i termini di legge delle informazioni di cui al punto precedente in tabelle riassuntive scaricabili in formato aperto e trasmissione delle stesse ad ANAC	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	annuale entro i termini di legge	P.O.
Ricorso a Consip e al MEPA (o a ARCA / SINTEL mercato elettronico regionale) per acquisizioni di forniture e servizi	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Immediata	P.O. e responsabile del procedimento

FINO A 40 MILA EURO: accurata motivazione in caso di ricorso ad autonome procedure di acquisto nel rispetto delle linee di indirizzo della Corte dei Conti			
Nei casi di possibilità di ricorso all'affidamento diretto, inserire sempre la motivazione, assicurare sempre un livello minimo di confronto concorrenziale e applicare il criterio della rotazione	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Immediata	P.O. e responsabile del procedimento
Frequenza a corsi di formazione sulle normative vigenti, utilizzo della centrale unica di committenza (CUC) presso Unione BBO nei casi previsti	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Immediata	Tutto il personale operante nelle aree a rischio
Divieto di richiesta ai concorrenti di requisiti di qualificazione diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti dal D.Lgs.50/16	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Immediata	P.O. e responsabile del procedimento
Rispetto delle previsioni normative in merito agli istituti di proroga tecnica / rinnovo contrattuale	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Immediata	P.O.
Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Come da D.lgs. n.33/2013	P.O.
Rispetto del Codice di Comportamento e onere in capo ai dipendenti di segnalare eventuali anomalie al RPC	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Immediato	Tutto il personale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di esauriente e completa motivazione del provvedimento	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Immediata	Responsabile del procedimento e P.O.
Distinzione ove possibile tra soggetto che segue l'istruttoria e il procedimento e il soggetto che sottoscrive l'atto, in modo da coinvolgere almeno 2 soggetti per ogni provvedimento	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Immediata	P.O.

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure

In sede di espletamento dei controlli interni:

- Monitoraggio annuale a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra **soggetto che segue l'istruttoria e il procedimento** e **il soggetto che sottoscrive l'atto**.
- Monitoraggio annuale a mezzo di sorteggio a campione sul dovere di **astensione in caso di conflitto d'interessi**.

- Esclusione dalle **commissioni di gara** per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: l'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ex art. 46 D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013) - (modello ALLEGATO 3).
- **Monitoraggio annuale degli affidamenti diretti: CONTROLLO SU TUTTI I PROVVEDIMENTI DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE EFFETTUATI** ai fini del controllo del rispetto dei presupposti di legge e del criterio di rotazione.
- Monitoraggio annuale a mezzo di campionamento sul **rispetto del principio della rotazione dei contraenti nelle procedure di gara.**
- **Relazione annuale dei responsabili dei servizi** rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano.
- Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di **controlli interni**
- Utilizzo delle segnalazioni pervenute al Responsabile della prevenzione.

C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto per il destinatario

Misura di prevenzione	Obiettivi	Tempi	Responsabili
Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Come da D.lgs. n.33/2013	P.O.
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di adeguata motivazione del provvedimento	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Immediata	Responsabili del procedimento e P.O.
Distinzione ove possibile tra soggetto che segue l'istruttoria e il procedimento e il soggetto che sottoscrive l'atto, in modo da coinvolgere almeno 2 soggetti per ogni provvedimento	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Immediata	P.O.
Verbalizzazione delle operazioni di controllo a campione	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Immediato	P.O.
Rispetto del Codice di Comportamento e onere in capo ai dipendenti di segnalare eventuali anomalie al Responsabile prevenzione	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Immediato	Tutto il personale

Cc) Area gestione del territorio

Misura di prevenzione	Obiettivi	Tempi	Responsabili
Motivare la scelta dell'affidamento a soggetti esterni della redazione del piano; rendere note le procedure che si	Aumento delle possibilità di	Tempestivo	P.O. e organo politico

<p>intendono seguire per individuare il professionista, cui affidare l'incarico e i relativi costi;</p> <p>valutare la possibilità di associarsi con comuni confinanti per la redazione dei rispettivi piani;</p> <p>prevedere che lo staff incaricato della redazione del piano sia interdisciplinare (con la presenza di competenze anche ambientali, paesaggistiche e giuridiche) con modalità operative che vedano il diretto coinvolgimento delle strutture comunali, tecniche e giuridiche;</p> <p>individuazione da parte dell'organo politico degli obiettivi generali del piano e elaborazione di criteri generali e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte pianificatori;</p> <p>verifica del rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate;</p> <p>prevedere forme di partecipazione dei cittadini sin dalla fase di redazione del piano.</p>	<p>scoprire eventi corruttivi</p> <p>Creazione di contesto non favorevole alla corruzione</p>		
<p>verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o casi di conflitto di interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro</p>	<p>Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi</p>	Immediata	P.O. e responsabile del procedimento
<p>Nella fase di <i>pubblicazione del piano</i> e della raccolta delle osservazioni divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali contenute nel piano adottato;</p> <p>verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 da parte del responsabile del procedimento con previsione della esplicita attestazione di avvenuta pubblicazione dei provvedimenti e degli elaborati da allegare al provvedimento di approvazione</p>	<p>Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi</p>	tempestiva	P.O. e responsabile del procedimento
<p>Nella fase di <i>approvazione del piano</i> predeterminare e pubblicizzare i criteri generali da utilizzare in fase istruttoria per la valutazione delle osservazioni;</p> <p>motivare puntualmente le decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato, con</p>	<p>Creazione di contesto non favorevole alla corruzione</p>	Tempestiva	P.O. e responsabile del procedimento

particolare riferimento agli impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale; monitorare gli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni, al fine di verificare quali e quante proposte presentate dai privati siano state accolte e con quali motivazioni.			
Calcolo oneri attestazione del responsabile dell'ufficio comunale competente che la determinazione degli stessi è stata attuata sulla base dei valori aggiornati ed in vigore alla data di stipula della convenzione;	Creazione di contesto favorevole alla corruzione	Immediata	P.O.
Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013	Creazione di contesto favorevole alla corruzione	Come da D.lgs. n.33/2013	P.O.
Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria monitoraggio sui tempi e gli adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree.	Creazione di contesto favorevole alla corruzione	Tempestiva	P.O.
Individuazione delle opere di urbanizzazione identificazione delle opere di urbanizzazione accertando che non vi siano altri interventi prioritari realizzabili a scomputo, consentendo così una valutazione più coerente alle effettive esigenze pubbliche; motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria; calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezziari regionali o dell'ente, anche tenendo conto dei prezzi che l'amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe;	Creazione di contesto favorevole alla corruzione	Tempestiva	P.O.

<p>richiesta per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione, previsto dall'art. 1, co. 2, lett. e) del d.lgs. 50/2016, da porre a base di gara per l'affidamento delle stesse, e prevedere che la relativa istruttoria sia svolta da personale in possesso di specifiche competenze in relazione alla natura delle opere da eseguire, appartenente ad altri servizi dell'ente ovvero utilizzando personale di altri enti locali mediante accordo o convenzione;</p> <p>previsione di garanzie aventi caratteristiche analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche, ferma restando la possibilità di adeguare tali garanzie, anche tenendo conto dei costi indicizzati, in relazione ai tempi di realizzazione degli interventi.</p>			
<p><i>Monetizzazione delle aree a standard</i> adozione di criteri generali per la individuazione dei casi specifici in cui procedere alle monetizzazioni e per la definizione dei valori da attribuire alle aree, da aggiornare annualmente;</p> <p>previsione del pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione, al fine di evitare il mancato o ritardato introito, e, in caso di rateizzazione, richiesta in convenzione di idonee garanzie.</p>	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Tempestiva	P.O.
<p>Rispetto del Codice di Comportamento e onere in capo ai dipendente di segnalare eventuali anomalie al Responsabile prevenzione</p>	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Immediato	Tutto il personale
<p>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di esauriente e completa motivazione del provvedimento</p>	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Immediata	Responsabile del procedimento e P.O.
<p><i>Esecuzione delle opere di urbanizzazione</i> verifica puntuale della correttezza dell'esecuzione delle opere previste in convenzione;</p> <p>accertamento della qualificazione delle imprese utilizzate, qualora l'esecuzione</p>	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Tempestiva	P.O.

<p>delle opere sia affidata direttamente al privato titolare del permesso di costruire, in conformità alla vigente disciplina in materia (cfr. d.lgs. 50/2016, artt.1, co. 2, lettera e) e 36, co. 3 e 4, ove è fatta salva la disposizione di cui all'art. 16, co. 2-bis, del Testo Unico sull'edilizia);</p> <p>comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate, anche nel caso di opere per la cui realizzazione la scelta del contraente non è vincolata da procedimenti previsti dalla legge;</p> <p>verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori, per assicurare l'esecuzione dei lavori nei tempi e modi stabiliti nella convenzione;</p> <p>nomina del collaudatore effettuata dal comune, con oneri a carico del privato attuatore;</p> <p>previsione in convenzione, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere, oltre che di idonea fidejussione, anche di apposite misure sanzionatorie quali il divieto del rilascio del titolo abilitativo per le parti d'intervento non ancora attuate.</p>			
<p>Distinzione ove possibile tra soggetto che segue l'istruttoria e il procedimento e il soggetto che sottoscrive l'atto, in modo da coinvolgere almeno 2 soggetti per ogni provvedimento</p>	<p>Creazione di contesto favorevole alla corruzione</p>	<p>Immediata</p>	<p>P.O.</p>

Titoli abilitativi edilizi - Rilascio e/o Controllo

Misure di prevenzione del rischio

- Pubblicare **modulistica edilizia standard** sul sito istituzionale
- Svolgere **attività istruttoria adeguata** che porti all'accertamento della sussistenza dei requisiti e presupposti previsti dalla legge per l'intervento ipotizzato.

Richiesta di integrazioni documentali

- **controllo a campione di tali richieste**, monitorando eventuali eccessive frequenze di tali comportamenti, al fine di accertare anomalie.
- **monitoraggio delle cause del ritardo** e verifica di quelle pratiche che, in astratto, non presentano oggettiva complessità.

Calcolo del contributo di costruzione

Predisporre chiari meccanismi di calcolo del contributo, della rateizzazione e della sanzione e adottare **procedure telematiche** che favoriscano una gestione automatizzata del processo.

Controllo dei titoli rilasciati

- verifica, in sede di **controlli interni**, della corretta applicazione della normativa, con controlli su tutte le pratiche che abbiano interessato un determinato ambito urbanistico di particolare rilevanza, una determinata area soggetta a vincoli, ecc., per verificare se tutti gli interventi edilizi abbiano dato applicazione alla relativa normativa in modo omogeneo.

Vigilanza

- definizione di **criteri e modalità di calcolo** delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione, in caso di sanatoria;
- **verifiche a campione**, del calcolo delle sanzioni, con riferimento a tutte le fasce di importo.

Ordinanza di demolizione

Al fine di prevenire i **rischi di mancata ingiunzione a demolire l'opera abusiva o di omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale di quanto costruito, a seguito del mancato adempimento dell'ordine di demolire**, si introducono le seguenti misure:

- istituzione di un **registro degli abusi accertati**, che consenta la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento, compreso l'eventuale processo di sanatoria;
- **pubblicazione sul sito del comune di tutti gli interventi oggetto di ordine di demolizione o ripristino e dello stato di attuazione degli stessi**, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza;
- **monitoraggio dei tempi del procedimento sanzionatorio**, comprensivo delle attività esecutive dei provvedimenti finali.

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure

In sede di espletamento dei controlli interni:

- Monitoraggio annuale a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra **soggetto che esegue l'istruttoria** e **soggetto che firma l'atto**.
- Monitoraggio annuale a mezzo di campionamento sul dovere di **astensione in caso di conflitto d'interessi**.
- **Relazione annuale delle P.O. rispetto** all'attuazione delle previsioni del PTPCT.
- Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di **controlli interni**.
- Utilizzo delle segnalazioni pervenute al Responsabile della prevenzione.

D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Misura di prevenzione	Obiettivi	Tempi	Responsabili
Controllo, anche a mezzo campionamento delle autocertificazioni ex DPR 445/00 utilizzate per accedere alle prestazioni	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Immediata	P.O.
Aggiornamento del Regolamento di concessione vantaggi economici, patrocinio e concessione in uso beni	Riduzione delle possibilità di	Entro dicembre 2017	P.O.

immobili dell'Ente, predisposizione modulistica standard e rispetto di quanto in esso previsto	manifestazione di eventi corruttivi		
Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013 modificato dal D.lgs. 97/16	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Come da D.lgs. n.33/2013 e smi	P.O.
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di adeguata motivazione del provvedimento	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Immediata	Responsabili del procedimento e P.O.
Distinzione ove possibile tra soggetto che segue l'istruttoria e il procedimento e il soggetto che sottoscrive l'atto, in modo da coinvolgere almeno 2 soggetti per ogni provvedimento	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Immediata	P.O.
Rispetto del Codice di Comportamento e onere in capo ai dipendenti di segnalare eventuali anomalie al Responsabile prevenzione	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Immediato	Tutto il personale

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure in sede di espletamento dei controlli interni:

- Monitoraggio annuale a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione **tra soggetto che segue l'istruttoria e il procedimento e soggetto che sottoscrive l'atto**
- Monitoraggio annuale a mezzo di campionamento sul **dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi**
- Predisposizione **circolare** da parte del Segretario comunale in relazione alla procedura di **conferimento incarichi professionali**, allo scopo di fornire chiare indicazioni in merito all'applicazione della normativa vigente, stante la complessità e mutevolezza della stessa
- Relazione annuale del responsabile di area rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano
- Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di **controlli interni**
- Utilizzo delle segnalazioni pervenute al Responsabile della prevenzione

E) Altre attività soggette a rischio

Misura di prevenzione	Obiettivi	Tempi	Responsabili
Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013 e smi	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Come da D.lgs. n.33/2013 e smi	P.O.
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di adeguata motivazione del provvedimento	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Immediata	Responsabili del procedimento e P.O.

Distinzione <u>ove possibile</u> tra soggetto che segue l'istruttoria e il procedimento e soggetto che sottoscrive l'atto in modo da coinvolgere almeno 2 soggetti per ogni provvedimento	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Immediata	P.O.
Rispetto tassativo dei Regolamenti comunali in materia	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Immediata	P.O. e responsabili procedimento
Rispetto del Codice di Comportamento e onere in capo ai dipendenti di segnalare eventuali anomalie al Responsabile prevenzione	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Immediato	Tutto il personale

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure

In sede di espletamento dei controlli interni:

- Monitoraggio annuale a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra **soggetto che segue l'istruttoria e il procedimento e soggetto che sottoscrive l'atto**
- Monitoraggio annuale a mezzo di campionamento sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi.
- Relazione annuale delle P.O. rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano.
- Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni.
- Utilizzo delle segnalazioni pervenute al Responsabile della prevenzione.

5. ALTRE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO

5.1 Formazione in tema di anticorruzione

L'applicazione della Legge n.190/2012, introducendo importanti innovazioni, in particolar modo delle azioni di prevenzione della corruzione, necessita di percorsi formativi che sviluppino e migliorino le competenze individuali e la capacità del sistema organizzativo del Comune di assimilare una buona cultura della legalità, traducendola nella quotidianità dei processi amministrativi e delle proprie azioni istituzionali. Le attività formative possono essere divise per tipologia di destinatari, dipendenti interessati e dipendenti coinvolti, nei confronti dei quali sarà destinata una formazione differenziata secondo i ruoli.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione proporrà e/o organizzerà corsi di aggiornamento, in merito alla formazione specifica sull'anticorruzione e la trasparenza e sulla normativa da applicare alle diverse tipologie di procedure, in quanto la maggior conoscenza delle normative vigenti diminuisce la probabilità di errori procedurali, consapevoli o meno.

Il bilancio di previsione annuale deve prevedere, in sede di previsione oppure in sede di variazione o mediante appositi stanziamenti nel PEG, gli opportuni interventi di spesa finalizzati a garantire la formazione.

La formazione verrà proposta a livello generale, rivolgendosi a tutti i dipendenti in merito all'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e alle tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale); e a livello specifico, rivolgendosi al responsabile anticorruzione e trasparenza, ai referenti, ai responsabili di area, ai funzionari addetti alle aree a rischio: riguarderà le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e le tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.

5.2 Codici di comportamento

In data 27/03/2014 la Giunta Comunale, con deliberazione n. 66, ha approvato il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Orzinuovi, ad integrazione del DPR n. 62/2013. Il suddetto codice di comportamento è stato sostituito con un nuovo codice, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 27/04/2015, all'interno del quale è stata trattata la tematica degli incarichi extraistituzionali vietati ai dipendenti comunali.

Sull'applicazione del Codice vigilano i Responsabili del Servizio, il Segretario generale, nonché l'ufficio per i procedimenti disciplinari. Le attività di vigilanza e di monitoraggio sull'applicazione del Codice di comportamento rientrano tra le azioni previste dal presente Piano di prevenzione della corruzione. Si verifica annualmente lo stato di applicazione del codice di comportamento e si organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione dello stesso.

Qualunque violazione del codice di comportamento deve essere denunciata al responsabile della prevenzione della corruzione, attraverso il seguente indirizzo mail: segretario@comune.orzinuovi.bs.it.

La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. Violazioni reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione di cui all'art. 55 quater, comma 1, d.lgs. 165/01. Il codice di comportamento deve essere osservato altresì da tutti i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, i titolari di organi, il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell'autorità politica, i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'amministrazione, prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso.

Viene infatti inserita apposita clausola in tal senso nei contratti per affidamenti di beni servizi e lavori, sia in forma pubblica amministrativa che in forma di scrittura privata, comprese le lettere del commercio, e nei disciplinari di incarichi, per gli incarichi professionali.

Entro l'anno 2019 si provvederà ad aggiornare il codice di comportamento, in coerenza con quanto disposto all'art. 1 co. 9, lett. c) sugli *«obblighi di informazione nei confronti del RPC chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano»*, inserendo la previsione dello specifico dovere di collaborare attivamente con il RPCT, dovere la cui violazione deve essere ritenuta particolarmente grave in sede di responsabilità disciplinare. Questo per consentire un concreto raccordo tra RPCT e la struttura di riferimento, che deve fornire un supporto effettivo al RPCT all'interno dell'amministrazione, sia nella fase della predisposizione del PTPC e delle misure, sia in quella del controllo sulle stesse.

Il testo unico sul pubblico impiego (TUPI) d.lgs. 165/01 è stato modificato e corretto in relazione alle sanzioni disciplinari con d.lgs. 75/17, modificando così il codice disciplinare dei dipendenti degli enti locali. Si è tempestivamente provveduto a pubblicare su Amministrazione Trasparente il testo coordinato del nuovo Codice Disciplinare aggiornato, insieme al codice di comportamento.

Anche il nuovo CCNL 21/05/2018 comparto Funzioni Locali, al titolo VII, agli articoli dal 57 al 63 ha introdotto nuove previsioni in materia di responsabilità disciplinare, che sono state tempestivamente portate a conoscenza dei dipendenti e pubblicate su Amministrazione Trasparente.

5.3 Trasparenza

Il PTPC triennio 2016/2018 aveva già una apposita sezione nella quale era incardinato il Programma Triennale per la Trasparenza. Con le modifiche introdotte dal d.lgs. 97/16, l'art. 10 del d.lgs. 33/13 prevede che nel PTPC sia inserita una sezione, dedicata alla trasparenza, nella quale indicare i nomi dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati nonché le soluzioni organizzative idonee ad assicurare gli adempimenti sulla trasparenza.

Le funzioni del Responsabile della trasparenza, secondo quanto previsto dall'art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, sono svolte dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'art. 1, c. 7, della legge n. 190/2012. Nel Comune di Orzinuovi, il **Responsabile della trasparenza** è pertanto il Segretario Comunale, Responsabile per la prevenzione della corruzione dott.ssa Antonella Patrizia Nostro.

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Il d.lgs. n. 33/2013, specifica i principali compiti del Responsabile della trasparenza, tra i quali quello di verificare l'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la qualità dei dati pubblicati. Sul sito istituzionale è stata creata la sezione "Amministrazione trasparente" all'interno della quale vanno inseriti tutti i dati, le informazioni ed i provvedimenti richiesti dalla normativa, per la realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino.

La sezione è in costante aggiornamento per permettere un allineamento dei suoi contenuti alla normativa in vigore e si procede costantemente in tal senso.

Deve essere tempestivamente formalizzato l'incarico, in adempimento dell'**art. 6 comma 5 del DM 25 settembre 2015**, relativo alle *"Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione"*, del soggetto designato come *"gestore"* delle segnalazioni di operazioni sospette.

Accesso Civico Accesso Civico Generalizzato

Il comma 2 dell'art 5 del d.lgs. 33/13 come aggiornato e corretto dal d.lgs. 97/17 stabilisce che *"chiunque ha diritto di accedere ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione" ... "nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti"*.

Lo scopo di questa forma di accesso civico, detto "accesso civico generalizzato" è quello *"di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico"*.

L'esercizio dell'accesso civico, semplice o generalizzato, **"non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente"**.

Chiunque può esercitarlo, "anche indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato" come precisato dall'ANAC nell'allegato della **deliberazione 1309/2016**, nella quale l'Autorità anticorruzione ha fissato le differenze tra accesso civico semplice, accesso civico generalizzato ed accesso documentale normato dalla legge 241/1990.

L'accesso civico semplice (art. 5 comma 1) è attivabile per **atti, documenti e informazioni** oggetto di **pubblicazione obbligatoria** e *"costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza"*.

Al contrario, l'accesso civico generalizzato(art. 5 comma 2) *"si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici o privati indicati all'articolo 5 bis, commi 1 e 2, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (articolo 5 bis, comma 3)"*.

L'ANAC sostiene che l'accesso generalizzato debba essere tenuto **distinto dalla disciplina dell'accesso "documentale" di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 241/90.**

La finalità dell'accesso documentale è ben differente da quella dell'accesso generalizzato.

E' quella di porre *"i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative o oppositive e difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari"*. Infatti, dal punto di vista soggettivo, il richiedente deve dimostrare

di essere titolare di un *“interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”*.

Pertanto l'accesso agli atti di cui alla legge 241/1990 continua certamente a sussistere, parallelamente all'accesso civico (generalizzato e non). Nel caso dell'accesso documentale della legge 241/1990 la tutela può consentire “un accesso più in profondità a dati pertinenti”, mentre nel caso dell'accesso generalizzato le esigenze di controllo diffuso del cittadino possono “consentire un accesso meno in profondità (se del caso, in relazione all'operatività dei limiti) ma più esteso, avendo presente che l'accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) di dati, documenti e informazioni”.

L'Autorità ribadisce la netta preferenza dell'ordinamento per la trasparenza dell'attività amministrativa: *“la conoscibilità generalizzata degli atti diviene la regola, temperata solo dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi (pubblici e privati) che possono essere lesi o pregiudicati dalla rivelazione di certe informazioni”*. Quindi, prevede *“ipotesi residuali in cui sarà possibile, ove titolari di una situazione giuridica qualificata, accedere ad atti e documenti per i quali è invece negato l'accesso generalizzato”*.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del d.lgs. 33/2013, si garantisce il c.d. **Accesso civico**, cioè il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati, per i quali sia prevista come obbligatoria la pubblicazione, nei casi in cui questa sia stata omessa.

Il Dlgs 97/16, in attuazione dell'art.7, c.1 letto h) della legge 124/15, ha operato, con l'art.6, una riscrittura dell'art. 5 del d.lgs. 33/ 13 in tema di accesso civico: viene ampliata la disciplina in materia di accesso che prima prevedeva l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere alla pubblicazione dei dati, **mentre ora si obbliga l'amministrazione anche a fornire il dato**.

L'art. 5 novellato prevede **due diverse tipologie di accesso civico**:

la **prima**, disciplinata dal **comma 1**, è il previgente istituto dell'**accesso civico**, ha ad oggetto documenti, informazioni o dati per i quali esiste in capo alle PA l'obbligo di pubblicazione e comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

L'istanza è da indirizzare al Responsabile della trasparenza dell'Ente e comporta il diritto del cittadino istante di vedere pubblicato quanto, ai sensi del D.lgs. 33/2013, è oggetto di pubblicazione obbligatoria.

La **seconda** tipologia (F.O.I.A.), è disciplinata dal **comma 2**, ha la finalità di *“favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”*, riguarda dati e documenti detenuti dalle PA, **ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione** e comporta il diritto di accedere a chiunque, nel rispetto dei **limiti** relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti **posti dal legislatore**. In **entrambe i casi** non è prevista **alcuna limitazione** in relazione alla **legittimazione soggettiva** del richiedente.

Nell'**istanza** di accesso civico il cittadino identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti, senza indicare la motivazione e può trasmetterla anche per via telematica oltre che in forma cartacea. (modello ALLEGATO 4).

L'istanza è indirizzata al **responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza** (RPCT) solo qualora la domanda abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti **da pubblicare** obbligatoriamente (**accesso civico di cui al comma 1**).

Nel caso di **accesso civico generalizzato (comma 2)**, l'istanza è presentata **alternativamente ad uno dei seguenti uffici**:

- 1) all'ufficio che detiene i dati o i documenti;
- 2) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
- 3) ad altro ufficio indicato nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su altri supporti informatici.

L'amministrazione dispone di trenta giorni per **concludere il procedimento**, cioè per **trasmettere** al richiedente i dati richiesti, **in caso di FOIA**, o a **pubblicare** sul sito i dati oggetto di pubblicazione. Ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 33/13 il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico al di fuori delle ipotesi previste dalla norma sono elemento di valutazione della **responsabilità dirigenziale**, *“eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili”*.

Soggetti coinvolti nelle attività connesse alla trasparenza :

- RPCT, che vigila sul rispetto degli obblighi di trasparenza, verifica gli inadempimenti e tratta l'accesso civico;
- i responsabili di area, che sono responsabili della pubblicazione, ciascuno per le materie di competenza, e che controllano l'attività dei soggetti responsabili dei flussi documentali da loro stessi individuati all'interno di ogni ufficio;
- responsabili dei flussi documentali, tenuti alla raccolta e alla elaborazione dei dati da pubblicare e alla trasmissione al responsabile della pubblicazione, e che sono altresì responsabili del rispetto della riservatezza dei dati sensibili contenuti negli atti da pubblicare e della qualità dei dati;
- il responsabile della pubblicazione, che assicura il formato aperto.

I **responsabili di area** garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge e insieme al responsabile per la trasparenza controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico.

Si evidenzia l'esigenza che i responsabili della pubblicazione, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione, in quanto l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati. Si riporta l'art. 7 bis, co. 4, d.lgs. 33/13: *«Nei casi in cui norme di legge*

o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni

provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione».

Di seguito i responsabili coinvolti nella attuazione della trasparenza

Area Generali	Servizi Tecnici Gestione Territorio	Servizi E Del	Area Servizi Ai Cittadini	Area Commercio – Attività Produttive – Agricoltura Sviluppo	Area Finanziaria
------------------	--	---------------------	------------------------------	---	------------------

			Territorio Sicurezza	e
Stefano Ottobri P.O.	Gianandrea Delindati P.O.	Ornella Loda P.O.	Gianfranco Antonelli P.O.	Claudia Cucchi P.O.

Il Regolamento (UE) 2016/679 (artt. 37-39) ha introdotto la figura del Responsabile della protezione dei dati - RPD che svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per il Comune di Orzinuovi le funzioni di RPD/DPO sono svolte da un incaricato esterno, la dott.ssa Daniela Ghirardini, della società LTA S.r.l. con sede in Roma Vicolo delle Palle n. 25, nominata con Decreto del Sindaco n. 5 del 24/09/2018.

In caso di inottemperanza agli obblighi sulla trasparenza, il Responsabile della trasparenza inoltra una segnalazione all'organo di indirizzo politico, al nucleo di valutazione, a ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio procedimenti disciplinari (art. 43, cc. 1 e 5, d.lgs. n. 33/2013).

Gli inadempimenti sono altresì segnalati da ANAC ai vertici politici delle amministrazioni, ai N.V. e, ove necessario, alla Corte dei conti ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità (art. 45, c. 4, d.lgs. n. 33/2013). L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, sono valutati ai fini della responsabilità dirigenziale e possono dar luogo a responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione (art. 46, d.lgs. n. 33/2013).

Gli adempimenti di trasparenza debbono essere curati seguendo le indicazioni contenute nel d.lgs. 33/13 come modificato dal d.lgs. 97/16 e nelle Linee guida ANAC n. 1310/2016 e allegato elenco n. 1.

Con particolare riferimento alle **procedure di appalto**, l'A.V.C.P. aveva già definito con la deliberazione 26/2013 le informazioni essenziali che le stazioni appaltanti pubbliche devono pubblicare, entro il 31 gennaio, sulla sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito, ai sensi **dell'art. 1, comma 32, della L. 190/ 2012.**

Si richiamano altresì le "Linee Guida" emanate dal Garante Privacy con deliberazione N. 243 del 15/05/2014, pubblicate sulla G.U n. 134 del 12 giugno 2014, e la **Delibera n. 39 del 20 gennaio 2016** dell'ANAC "Indicazioni alle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n.190/2012, come aggiornato dall'art. 8, comma 2, della legge n. 69/2015."

Il **Responsabile di Area** assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo al Comune dalla normativa vigente, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione, in modo regolare e completo, delle informazioni e dei dati da pubblicare sul sito istituzionale.

La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti è garantita dall'elaborazione, adozione e registrazione degli atti amministrativi attraverso **supporti informatici documentali e di processo** anche in grado di gestire e monitorare l'iter dei procedimenti. Tali programmi software, attualmente in uso, riguardano la gestione dell'iter di deliberazioni, determinazioni, liquidazioni, il protocollo, la contabilità finanziaria, l'anagrafe, i contratti, lo Sportello Unico Attività Produttive e lo Sportello Unico Edilizia.

Per garantire la **tracciabilità delle attività svolte**, i dipendenti sono tenuti a non emanare atti e disposizioni a valenza esterna, escluse le comunicazioni informali possibili all'interno dei normali rapporti con enti e cittadini, **che non siano stati protocollati elettronicamente.**

E' dovere del dipendente utilizzare e mantenere aggiornati i dati e i documenti inseriti nei programmi informatici di gestione delle informazioni e dei procedimenti. Non è pertanto ammesso che una qualsiasi fase di un procedimento sia adempiuta in modo "verbale" senza supporto di adeguata documentazione, fatti comunque salvi i casi di estrema ed inderogabile urgenza da cui possa derivare danno all'amministrazione; in tal caso eventuali interventi o iniziative prese d'urgenza dovranno essere documentate ex post.

In relazione ai dati, informazioni e documenti che gli uffici devono pubblicare, e alle relative tempistiche, si allega "Elenco degli obblighi di pubblicazione", come da allegato 1 alle "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016" come approvate dall'ANAC con deliberazione 1310 in data 28/12/2016.

Registro Accesso Civico

È stato istituito il registro degli accessi, un registro unico diviso in tre sezioni, che contiene gli elenchi, divisi per tipologia, delle richieste di accesso civico semplice (art. 5 comma 1), accesso civico generalizzato (art. 5 comma 2), accesso documentale (Legge 241/90), che risulta essere ancora il più esercitato, con indicato oggetto e data, inseriti al momento della protocollazione dall'ufficio protocollo; relativo esito e indicazione della data della decisione, inseriti da ogni ufficio competente che ha preso in carico la richiesta di accesso. Il registro è messo in condivisione sul server, sulla cartella "scambio", in modo da consentire ad ogni ufficio interessato di caricare le informazioni necessarie. Il registro è pubblicato in formato PDF in "Amministrazione Trasparente", "Altri Contenuti – Accesso Civico", oscurando i dati personali eventualmente presenti, ed è monitorato per la verifica relativa all'aggiornamento almeno ogni sei mesi.

OBIETTIVI PER LA TRASPARENZA

Misure per la trasparenza	Tempistica
Raffronto tra dati pubblicati e dati da pubblicare ai sensi della normativa sulla trasparenza e aggiornamento	semestrale
Pubblicazione dei dati da parte dei responsabili di area attraverso i collaboratori individuati allo scopo	Tempestivamente
Caricamento informazioni sugli appalti da pubblicare per ANAC(art. 32, comma 1)	Entro 31 gennaio di ogni anno o diversa tempistica indicata dalla legge
Monitoraggio e verifica	semestrale
Aggiornamento modulistica	semestrale

Indirizzi operativi e organizzativi:

le sezioni richieste dalla vigente normativa ai fini della pubblicazione devono essere previste anche se i contenuti non sono ancora pubblicati. In tal caso sarà visualizzato un messaggio che indichi che i contenuti sono in corso di pubblicazione con la relativa motivazione per la mancata pubblicazione. Deve essere garantita la tempestività delle pubblicazioni e degli aggiornamenti.

I documenti pubblicati devono essere sottoposti a revisione periodica almeno annuale, ed eventualmente devono essere criptati i dati personali non più necessari allo scopo di salvaguardare la privacy. Le informazioni e i documenti devono essere pubblicati in formato aperto.

L'articolo 43 comma 3 del decreto legislativo 33/2013 prevede che “i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge”.

Ogni posizione organizzativa ha la responsabilità della pubblicazione dei dati di competenza del proprio ufficio e dei propri settori:

deve operare per garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare e controllare che vengano tempestivamente pubblicate e deve controllarne l'avvenuta pubblicazione, la correttezza e la necessità di aggiornamento, direttamente o tramite collaboratori all'uopo individuati.

Il dipendente individuato nell'ambito dell'ufficio segreteria controllerà complessivamente l'inserimento dei dati e la corretta pubblicazione dei dati e delle informazioni da parte di tutti gli uffici e in caso di anomalie le segnalerà al responsabile della trasparenza.

Mappa delle responsabilità:

Responsabili di area (P.O.)

Dipendenti individuati dalle P.O.

Dipendente individuato nell'ambito dell'ufficio
Segreteria (per il controllo della corretta pubblicazione)

Responsabile trasparenza

In relazione ai dati da pubblicare si rinvia integralmente alle tabelle allegate alle linee guida ANAC n. 1310/2016, con riferimento agli enti locali, allegate al presente Piano.

L'adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dal decreto legislativo 33/2013 e dal presente programma, sono oggetto di controllo successivo di regolarità amministrativa come normato dall'articolo 147-bis, commi 2 e 3, del TUEL e dal regolamento sui controlli interni.

Gli obiettivi di trasparenza sostanziale si trovano formulati altresì nella programmazione strategica e operativa definita negli strumenti di programmazione di medio e breve periodo, qui sotto riportati:

Programmazione di medio periodo:

Documento di programmazione triennale	Periodo	Obbligatorio
DUP - Documento Unico di Programmazione (art. 170 TUEL)	2019-2021	SI
Piano triennale del fabbisogno di personale (art. 6 d.lgs. 165/2001 e smi)	2019-2021	SI
Piano della performance triennale (art. 10 decreto legislativo 150/2009)	2019-2021	È contenuto nel PEG
Piano triennale delle azioni positive per favorire le pari	2018-2020	SI

opportunità (art. 48 decreto legislativo 198/2006) 2018-2020		
Programmazione triennale dei LLPP (art. 21 del d. lgs. 50/2016)	2019-2021	Oltre 100.000 euro
Programmazione biennale forniture e servizi (art. 21 del d.lgs. 50/2016 e co. 424 l. 232/2016)	2019-2020	Oltre 40.000 euro
Piano urbanistico generale (PGT)		SI

Programmazione operativa annuale:

Documento di programmazione triennale	Obbligatorio
Bilancio annuale (art. 162 e ss. TUEL)	SI
Piano esecutivo di gestione (art. 169 TUEL)	SI
Piano degli obiettivi (art. 108 TUEL)	È CONFLUITO NEL PEG
Programma degli incarichi di collaborazione (art. 3 co. 55 legge 244/2007)	SI
Ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o di eccedenza del personale (artt. 6 e 33 decreto legislativo 165/2001)	SI
Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni degli immobili (art. 58 DL 112/2008)	SI
Elenco annuale dei LLPP (art. 21 decreto legislativo 50/2016)	SI

5.4 Rotazione del personale

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione è prevista nel P.N.A. come una misura importante tra gli strumenti di prevenzione della corruzione.

Nel Comune di Orzinuovi, in ragione delle dimensioni dell'ente [numero di abitanti inferiori a 15 mila) e del numero limitato di personale operante al suo interno,[n. 44 dipendenti, compresi i n. 5 responsabili P.O., da cui sottrarre n. 9 dipendenti in comando presso l'Unione, afferenti alla Polizia Locale (n. 8) e all'Ufficio Tributi (n.1)], non può essere attuata la rotazione del personale, in quanto ciò causerebbe inefficienza e inefficacia dell'azione amministrativa tale da precludere in alcuni casi

la possibilità di erogare in maniera ottimale i servizi ai cittadini (la possibilità di non attuare la rotazione del personale è prevista nel piano nazionale anticorruzione). Pertanto non è possibile applicare nessuna rotazione del personale, essendo questo per la maggior parte infungibile. Come diversa misura di prevenzione, ma non meno importante, si è scelto di coinvolgere almeno due soggetti per ogni provvedimento, dove ciò sia possibile, mantenendo distinti il soggetto che opera l'istruttoria dall'inizio del procedimento fin al momento immediatamente precedente alla formalizzazione dell'atto, ed il soggetto che sottoscrive l'atto.

5.5 Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione

I riferimenti normativi per il ricorso all'arbitrato sono i seguenti:

- determina n. 13 del 10 dicembre 2015 dell'Anac pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2015, recante *Aggiornamento della determina n. 6 del 18 dicembre 2013 recante indicazioni interpretative concernenti le modifiche apportate alla disciplina dell'arbitrato nei contratti pubblici dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.*
- Gli articoli 209 e 210 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.” che disciplinano l'istituto dell'arbitrato.
- le disposizioni del Codice di Procedura Civile – Libro IV – Dei procedimenti speciali – Titolo VIII – artt. 806 -840;
- Determinazione dell'AVCP, n.6 del 18/12/2013 : Indicazioni interpretative concernenti le modifiche apportate alla disciplina dell'arbitrato nei contratti pubblici dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Sistematicamente, in tutti i contratti stipulati e da stipulare dall'ente, ove possibile, sarà escluso il ricorso all'arbitrato (esclusione della *clausola compromissoria*).

5.6 Regolamento per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti

L'articolo 53, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 165/2001 prevede che “con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli **incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche** di cui all'articolo 1, comma 2”.

In base all'articolo 1, comma 60, della legge n. 190/2012, in sede di Conferenza unificata vengono definiti gli adempimenti e i termini per l'adozione di norme regolamentari relativi all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici. Al fine di supportare gli enti in questa attività, è costituito un tavolo tecnico presso il Dipartimento della funzione pubblica con i rappresentanti delle Regioni e degli enti locali con l'obiettivo di analizzare le criticità e stabilire dei criteri che possono costituire un punto di riferimento per le regioni e gli enti locali.

Il Comune applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina del decreto legislativo 39/2013, dell'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 e dell'articolo 60 del DPR 3/1957.

Il Codice di Comportamento del Comune di Orzinuovi, così come l'apposita sezione del vigente Regolamento comunale di organizzazione uffici e servizi, individuano in modo esaustivo gli incarichi vietati ai dipendenti comunali e disciplinano l'obbligo di astensione ed il conflitto di interessi.

5.7 Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi di cui ai capi III e IV, V e VI del d.lgs. n. 39 del 2013, con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità.

L'Amministrazione, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, verifica la sussistenza di eventuali **condizioni ostative** in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l'organo di indirizzo politico intende conferire incarico all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali o equiparati e degli altri incarichi previsti dai **capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013**.

Le condizioni ostative sono quelle previste nei suddetti capi, **salva la valutazione di ulteriori situazioni di conflitto di interesse o cause impeditive**.

L'ente effettuerà adeguate iniziative per dare conoscenza al personale dell'obbligo di astensione, delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse. Ogni responsabile del procedimento deve dichiarare in modo espresso, nel corpo del provvedimento finale, di non essere in conflitto d'interessi in relazione al procedimento seguito.

L'accertamento sulla presenza di condizioni ostative avviene mediante acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito dell'ente (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013) - (modello ALLEGATO 5).

Per **verificare la veridicità delle dichiarazioni** rilasciate sull'inesistenza di cause di incompatibilità, si procede tempestivamente ad effettuare controlli sui precedenti penali, acquisendo on line il certificato penale del casellario giudiziale.

Se all'esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, l'ente si asterrà dal conferire l'incarico e provvederà a conferire l'incarico nei confronti di altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di **inconferibilità**, secondo l'articolo 17 decreto legislativo n. 39/2013, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto.

L'Amministrazione, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, verifica che:

- negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento;
- i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico.

L'Amministrazione verifica la sussistenza di eventuali **situazioni di incompatibilità** nei confronti dei titolari di incarichi previsti nei **Capi V e VI del d.lgs. n. 39 del 2013** per le situazioni contemplate nei medesimi Capi. Il controllo deve essere effettuato:

- all'atto del conferimento dell'incarico;
- annualmente e su richiesta nel corso del rapporto.

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione contesta la circostanza all'interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del d.lgs. n. 39 del 2013 e vigila affinché siano prese le misure conseguenti.

L'Amministrazione, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, verifica che:

- negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le cause di incompatibilità;
- i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto.

5.8 Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto (pantouflage)

L'articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'art. 1 comma 42 lett. l) della L. 190/2012, disciplina la cd. "incompatibilità successiva" (c.d. pantouflage), e prevede il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. La norma sul divieto di pantouflage prevede inoltre specifiche conseguenze sanzionatorie, quali la nullità del contratto concluso e dell'incarico conferito in violazione del predetto divieto; inoltre, ai soggetti privati che hanno conferito l'incarico è preclusa la possibilità di contrattare con le pubbliche amministrazioni nei tre anni successivi, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

L'Amministrazione verifica, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, che:

1. nei nuovi contratti di assunzione del personale sia inserita la **clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;**
2. **nei contratti stipulati per l'affidamento di beni, servizi e lavori**, venga inserito sempre che l'appaltatore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex-dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. A tal proposito è stata emanata apposita circolare del Segretario sul c.d. Pantouflage, per evidenziare la necessità dei relativi adempimenti e dei controlli in merito;
3. sia disposta **l'esclusione dalle procedure** di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;
4. si agisca in giudizio per ottenere **il risarcimento del danno** nei confronti degli ex-dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16 ter, decreto legislativo n. 165 del 2001.

Si rimanda in ogni caso a quanto previsto in materia nel Codice di comportamento.

L'intervento dell' ANAC in materia si esplica in termini sia di vigilanza sia di funzione consultiva.

L'attività di vigilanza è svolta nell'esercizio dei poteri conferiti dall'art. 16 del d.lgs. 39/2013, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento a singole fattispecie di conferimento degli incarichi.

Spetta invece al RPCT la competenza in merito al procedimento di **contestazione** all'interessato dell'inconferibilità e incompatibilità dell'incarico, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 39/2013 con la **conseguente adozione delle sanzioni** previste all'art. 18, co. 1, del d.lgs. 39/2013.

Le conseguenze della violazione del divieto di pantouflage sono:

nullità dei contratti conclusi	nullità degli incarichi conferiti all'ex dipendente pubblico dai soggetti privati indicati nella norma.	Al soggetto privato è preclusa la possibilità di stipulare contratti con la pubblica amministrazione	obbligo di restituzione dei compensi percepiti e accertati per lo svolgimento dell'incarico.
--------------------------------	---	--	--

Dovrà essere specificato nei bandi di gara o negli atti prodromici all'affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che l'operatore economico non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici, in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, con l'inserimento della seguente frase:

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

e il RUP provvederà **a campione alla verifica** della dichiarazione resa dall'operatore economico.

Inoltre si prevede **in capo al dipendente, al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, l'obbligo** di sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di *pantouflage*, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma.

Il RPCT, ove venisse a conoscenza della violazione del divieto di *pantouflage* da parte di un ex dipendente, segnalerà detta violazione all'ANAC e all'amministrazione presso cui il dipendente prestava servizio ed eventualmente anche all'ente presso cui è stato assunto l'ex dipendente.

Sono soggetti al divieto sia i dipendenti a tempo indeterminato, che i soggetti legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro a tempo determinato o autonomo e il **divieto** per il dipendente cessato dal servizio di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dei poteri negoziali e autoritativi esercitati è da intendersi **riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale** che possa instaurarsi con i medesimi soggetti privati, mediante l'assunzione a tempo determinato o indeterminato o l'affidamento di incarico o consulenza da prestare in favore degli stessi.

L'art. 21 del d.lgs. 39/2013 ha, infatti, precisato che ai fini dell'applicazione dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001, sono **considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni**, quindi assimilabili ai dipendenti pubblici, anche i soggetti titolari di uno degli incarichi considerati nel medesimo decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

I dipendenti con poteri autoritativi e negoziali, cui si riferisce l'art. 53, co. 16-ter, **sono i soggetti** che esercitano concretamente ed effettivamente, per conto della pubblica amministrazione, tali poteri, attraverso l'emanazione di provvedimenti amministrativi e il perfezionamento di negozi giuridici mediante la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente; **il divieto di pantouflage si applica non solo al soggetto che abbia firmato l'atto, ma anche a coloro che abbiano partecipato al procedimento**. Inoltre tra i poteri autoritativi e negoziali rientra l'adozione di atti volti a concedere in generale vantaggi o utilità al privato, quali autorizzazioni, concessioni, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere.

5.9 Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici

L'articolo 35-bis del decreto legislativo 165/2001 pone condizioni ostative **per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara** e per lo svolgimento di **funzioni direttive in riferimento agli uffici** considerati a più elevato rischio di corruzione.

La norma in particolare prevede che **coloro che siano stati condannati**, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale:

- a) **non possano fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;**
- b) **non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture;**

c) **non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;**

d) **non possano fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.**

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 35 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013, l'Amministrazione, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, verifica la sussistenza di eventuali **precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui si intendono conferire incarichi** nelle seguenti circostanze:

- all'atto della formazione delle **commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso;**
- all'atto del conferimento degli **incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 39/13;**
- all'atto dell'**assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'articolo 35 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.**

L'accertamento sui precedenti penali avviene **mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (articolo 20 decreto legislativo n. 39/13).** - (modello ALLEGATO 5).

Se all'esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, l'Amministrazione:

- si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione;
- applica le misure previste dall'art. 3 del decreto legislativo n. 39/13;
- provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l'articolo 17 del decreto legislativo n. 39, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto.

L'Amministrazione, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, procede a:

- effettuare i controlli sui precedenti penali e per le determinazioni conseguenti in caso di esito positivo del controllo;
- inserire negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi espressamente le condizioni ostative al conferimento;
- adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di concorso.

Per le commissioni di gara, si richiama altresì la previsione dell'art. 77 del codice dei contratti che al comma 4 prevede: “i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”, da continuare ad applicare in attesa della fine del periodo transitorio, previsto per il 15 aprile 2019, data a decorrere dalla quale si dovranno nominare i commissari sulla base dell'Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara tenuto dall'ANAC.

5.10 Adozione di misure per la tutela del whistleblower

La Legge n. 179 del 30/11/2017 ha modificato l'articolo 54 bis del Testo Unico del Pubblico Impiego. L'articolo già stabiliva che il dipendente che segnala al responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente o all'Autorità nazionale anticorruzione o ancora all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile, le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non può essere - per motivi collegati alla segnalazione - soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle

condizioni di lavoro. Si tratta di una disciplina che introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito. In linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OECD), la tutela deve essere estesa alle ipotesi di segnalazione di casi di corruzione internazionale (articolo 322 bis del codice penale).

La nuova disciplina prevede che il dipendente sia reintegrato nel posto di lavoro in caso di licenziamento per i motivi sopra detti e che siano nulli tutti gli atti discriminatori o ritorsivi. L'onere di provare che le misure discriminatorie o ritorsive adottate nei confronti del segnalante sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione sarà a carico dell'amministrazione.

L'Anac, a cui l'interessato o i sindacati comunicano eventuali atti discriminatori, applica all'ente (se responsabile) una sanzione pecuniaria amministrativa da 5.000 a 30.000 euro, fermi restando gli altri profili di responsabilità. Inoltre, l'Anac applica la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro a carico del responsabile che non effettua le attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

Non potrà, per nessun motivo, essere rivelata l'identità del dipendente che segnala atti discriminatori e, nell'ambito del procedimento penale, la segnalazione sarà coperta nei modi e nei termini di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale.

Sempre secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 179/17, il dipendente che denuncia atti discriminatori non avrà diritto alla tutela nel caso di sua condanna in sede penale (anche in primo grado) per calunnia, diffamazione o altri reati commessi con la denuncia o quando sia accertata la sua responsabilità civile per dolo o colpa grave.

Le nuove disposizioni valgono non solo per tutte le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti pubblici economici e quelli di diritto privato sotto controllo pubblico, ma si rivolgono anche a chi lavora in imprese che forniscono beni e servizi alla P.A..

Inoltre, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge, la nuova disciplina allarga anche al settore privato la tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti o violazioni relative al modello di organizzazione e gestione dell'ente di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio.

L'articolo 3 del provvedimento introduce, in relazione alle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nel settore pubblico o privato, come giusta causa di rivelazione del segreto d'ufficio, professionale, scientifico e industriale, nonché di violazione dell'obbligo di fedeltà all'imprenditore, il perseguimento, da parte del dipendente che segnali illeciti, dell'interesse all'integrità delle amministrazioni alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni.

Qualora la denuncia risultasse fondata, si dovrà avviare un procedimento disciplinare. In tal caso, l'articolo 54-bis (comma 2) stabilisce che:

- l'identità del segnalante non deve essere rivelata, senza il suo consenso, se la contestazione disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione;
- al contrario, qualora la contestazione disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ma soltanto se la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

L'adozione delle misure ritorsive, verrà comunicata all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione. L'ANAC, in conseguenza della segnalazione, ne informerà il Dipartimento della funzione pubblica o gli altri organismi di garanzia o di disciplina, per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

La denuncia resta sottratta all'accesso "documentale" della legge 241/1990 ed è esclusa dall'accesso civico "generalizzato".

L'art. 54-bis tutela i dipendenti che segnalano condotte illecite delle quali siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. Si tratta delle condotte riconducibili:

- a tutti i delitti contro la pubblica amministrazione elencati dal Codice penale (Titolo II, Capo I);

- ad ogni situazione in cui si ravvisi un utilizzo distorto, abusivo, da parte di un soggetto, del potere pubblico a lui affidato per ricavare vantaggi privati;
- a un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati di funzioni pubbliche, compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa ab esterno.

La segnalazione dell'illecito può essere inoltrata:

- **al responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;**
- **in alternativa all'ANAC, all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti.**

La segnalazione al responsabile della prevenzione della corruzione, **deve essere indirizzata** al seguente indirizzo di posta elettronica: segretario@comune.orzinuovi.bs.it.

La segnalazione deve avere come oggetto: “*Segnalazione di cui all'articolo 54 bis del decreto legislativo 165/2001*”.

La gestione della segnalazione è a carico del responsabile della prevenzione della corruzione. Tutti coloro che vengono coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza. La violazione della riservatezza potrà comportare irrogazioni di sanzioni disciplinari salva l'eventuale responsabilità penale e civile dell'agente.

Qualora la segnalazione non risulti infondata, il responsabile anticorruzione a sua volta deve comunicare i fatti a:

- il dirigente della struttura in cui si è verificato il fatto per l'acquisizione di elementi istruttori, solo laddove non vi siano ipotesi di reato;
- l'ufficio procedimenti disciplinari;
- l'Autorità giudiziaria, la Corte dei conti e l'ANAC;
- il Dipartimento della funzione pubblica.

La tutela del segnalante deve essere assicurata anche in tali comunicazioni, mentre, nel caso di trasmissione a soggetti interni all'amministrazione, dovrà essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, eliminando tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire al segnalante.

Successivamente i soggetti interni informeranno il responsabile anticorruzione dell'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza.

Infine, per la trasmissione all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica, la comunicazione dovrà evidenziare che trattasi d'una segnalazione pervenuta da un soggetto cui è riconosciuta la tutela rafforzata ai sensi dell'art. 54-bis.

Presso l'ANAC è operativa dall'8 febbraio 2018 l'applicazione informatica Whistleblower per l'acquisizione e la gestione, nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente, delle segnalazioni di illeciti da parte dei pubblici dipendenti (Comunicato del Presidente ANAC del 6 febbraio 2018, avente ad oggetto “*Segnalazioni di illeciti presentate dal dipendente pubblico (c.d. Whistleblower)*”). Al fine di garantire la tutela della riservatezza in sede di acquisizione della segnalazione, l'identità del segnalante verrà segregata e lo stesso, grazie all'utilizzo di un codice identificativo univoco generato dal sistema, potrà “dialogare” con l'ANAC in maniera spersonalizzata tramite la piattaforma informatica.

Si prevede di attivarsi, per una maggior tutela del segnalante, **entro dicembre 2019**, per l'utilizzo della piattaforma per l'invio delle segnalazioni di fatti illeciti con tutela dell'identità del segnalante (c.d. whistleblowing), messa a disposizione da ANAC, con pubblicazione in forma open source del codice sorgente e della documentazione che consente la compilazione, l'invio e la ricezione delle segnalazioni di illecito da parte di dipendenti/utenti interni di una amministrazione. Il software in questione è stato reso disponibile da ANAC dal 15 Gennaio 2019, unitamente alla documentazione, sulla piattaforma [github](https://github.com/anticorruzione/openwhistleblowing) alla url <https://github.com/anticorruzione/openwhistleblowing> sotto licenza EUPL 1.2.

5.11 Predisposizione di patti d'integrità / protocolli di legalità per gli affidamenti

I *patti d'integrità* ed i *protocolli di legalità* sono un complesso di condizioni la cui accettazione viene configurata dall'ente, in qualità di stazione appaltante, come **presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto**.

I protocolli di legalità costituiscono utili strumenti pattizi per contrastare il fenomeno delle infiltrazioni mafiose nelle attività economiche, anche nei territori dove il fenomeno non è particolarmente radicato.

I protocolli sono disposizioni volontarie tra i soggetti coinvolti nella gestione dell'opera pubblica.

Si potrà valutare caso per caso l'eventualità di stipulare appositi protocolli di legalità, in relazione all'importo e alla complessità dell'opera.

Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare. Permette un controllo reciproco e sanzioni nel caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo.

Il "Patto di Integrità" costituisce uno degli strumenti più significativi individuati dalle organizzazioni specializzate, a partire da *Transparency International*, per prevenire la corruzione nell'ambito dell'affidamento dei contratti pubblici, consistendo in un accordo tra l'Amministrazione Pubblica e i concorrenti alle gare per l'aggiudicazione di pubblici contratti, con previsione di diritti e obblighi in forza dei quali nessuna delle parti contraenti pagherà, offrirà, domanderà o accetterà indebite utilità, o si accorderà con gli altri concorrenti per ottenere il contratto o, in fase successiva all'aggiudicazione, mentre lo porta a termine.

In tal modo vengono rafforzati i vincoli previsti dalla norme della legislazione antimafia, con forme di controllo volontario, anche con riferimento ai subcontratti, non previste della predetta normativa.

I vantaggi di poter fruire di uno strumento di consenso, fin dal momento iniziale, consente a tutti i soggetti (privati e pubblici) di poter lealmente confrontarsi con eventuali fenomeni di tentativi di infiltrazione criminale organizzata.

Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

L'AVCP con determinazione 4/2012 si era pronunciata sulla legittimità di inserire clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità.

Nella determinazione 4/2012 l'AVCP precisava che *"mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066)".*

Viene allegato al presente piano uno schema di patto d'integrità da imporre in sede di gara ai concorrenti; tenuto conto dell'aggravio procedurale che ne consegue, si limita l'introduzione del Patto di integrità alle procedure aperte, ristrette e negoziate per l'affidamento dei contratti pubblici

per l'assegnazione di forniture, per l'acquisizione di servizi **che abbiano un valore economico pari o superiore a Euro 40.000** e per l'affidamento dei lavori, **che abbiano un valore economico pari o superiore a Euro 150.000**. Il "Patto di integrità" sarà **obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta, da ciascun partecipante alla procedura di affidamento del contratto pubblico e l'espressa accettazione dello stesso costituirà condizione di ammissione alla procedura stessa di affidamento**; tale condizione deve essere espressamente prevista nei bandi di gara, negli avvisi e nelle lettere d'invito; in caso di adesione a convenzioni quadro, si potrà richiedere al fornitore la sottoscrizione del "patto di integrità" al momento di emissione dell'ordinativo di fornitura.

5.12 Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti

L'Amministrazione, nell'attività espletata ai fini dei controlli interni successivi, sull'attività amministrativa, provvede per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, cioè del Segretario Comunale sotto la direzione del quale tali controlli si esplicano, **a effettuare a campione la verifica dei termini dei procedimenti amministrativi gestiti, al fine di verificare il rispetto dei tempi da parte dei responsabili dei diversi procedimenti amministrativi.**

I dipendenti che svolgono le attività a rischio di corruzione (AREE INDIVIDUATE NEL PRESENTE PIANO) relazionano annualmente alla Posizione Organizzativa sul rispetto dei tempi procedurali e di qualsiasi altra anomalia accertata, indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni che giustificano il ritardo.

Le P.O. provvedono al monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali prendendo come riferimento anche le eventuali relazioni pervenute dai dipendenti di cui sopra, e provvedono tempestivamente all'eliminazione delle eventuali anomalie riscontrate.

In ogni caso, le P.O., con particolare riguardo alle attività a rischio di corruzione, informano tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione, in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali, costituente fondamentale elemento sintomatico del corretto funzionamento e rispetto del piano di prevenzione della corruzione, e di qualsiasi altra anomalia accertata costituente la mancata attuazione del presente piano, adottando le azioni necessarie per eliminarle oppure proponendo al Responsabile della prevenzione della corruzione, le azioni sopra citate ove non rientrino nella competenza normativa dirigenziale.

5.13 Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici

In merito ai rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti, si richiama il vigente **Codice di comportamento del personale**. Tale Codice sancisce la cosiddetta terzietà tra i principi generali che devono ispirare la condotta dei dipendenti pubblici e contiene disposizioni atte ad evitare che, nell'espletamento dei propri compiti d'ufficio, i dipendenti possano operare scelte contrarie all'interesse dell'ente e dirette, invece, a conseguire utilità personali e/o di soggetti terzi.

5.14 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

Le iniziative sono quelle previste nel capitolo 4.6, lett. D) “Misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi” del presente piano e nelle schede allegate relativamente ai processi mappati.

Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere, sono elargiti esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina del regolamento previsto dall’articolo 12 della legge 241/1990, che è stato aggiornato nel corso dell’anno 2018. Ogni provvedimento d’attribuzione/elargizione è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “*amministrazione trasparente*”, **anche se di importo inferiore a 1000,00 euro**.

5.16 Indicazione delle iniziative previste nell’ambito di concorsi e selezione del personale

Le iniziative sono quelle previste nel capitolo 4.6, lett. A) “Misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi”, del presente piano e nelle schede allegate relativamente ai processi mappati.

Ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “*amministrazione trasparente*”.

5.17 Indicazione delle iniziative previste nell’ambito delle attività ispettive

L’articolo 1, comma 10, lettera a) della legge n. 190/2012 prevede che il responsabile della prevenzione della corruzione provveda alla verifica dell’efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’Amministrazione.

Al fine di consentire al Responsabile di prevenzione della corruzione di monitorare costantemente l’andamento di attuazione del Piano dando così la possibilità allo stesso di intraprendere le iniziative necessarie ed opportune nel caso in cui occorressero modifiche o integrazioni, per ciascuno degli uffici esposti a rischio corruzione come individuati nel presente Piano, **ogni Responsabile di Area provvede a comunicare ANNUALMENTE, entro il mese di dicembre al Responsabile di prevenzione della corruzione le necessarie informazioni circa l’applicazione della disciplina anticorruzione e i casi di inadempimento.**

5.18 Organizzazione del sistema di monitoraggio sull’attuazione del P.T.P.C., con individuazione dei tempi e delle modalità di informativa. Relazione annuale del RPC.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 14 della legge n. 190/2012 il responsabile della prevenzione della corruzione redige una **relazione annuale che offre il rendiconto sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dai P.T.P.C., la trasmette alla Giunta comunale e ai Consiglieri comunali e provvede alla sua pubblicazione su Amministrazione Trasparente.** Qualora l’organo di indirizzo politico lo richieda oppure il Responsabile stesso lo ritenga opportuno, quest’ultimo riferisce direttamente sull’attività svolta.

La relazione viene pubblicata sul sito web istituzionale dell’Ente.

5.19. Società e altri enti di diritto privato in controllo pubblico, enti pubblici economici, società e enti di diritto privato solo partecipati, associazioni, fondazioni

Il d.lgs. 97/2016 ha modificato e integrato sia al d.lgs. 33/2013 sia la l. 190/2012, delineando un ambito di applicazione della disciplina della trasparenza più ampio, rispetto a quello della prevenzione della corruzione. L’art. 2-bis, rubricato «*Ambito soggettivo di applicazione*», sostituisce l’art. 11 del d.lgs. 33/2013, abrogato dall’art. 43.

Il co. 1, lett. a) e b) dell'art. 41 del d.lgs. 97/2016, modificando la l. 190/2012, specifica che il PNA «*costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a)*».

Per quanto concerne **la trasparenza**, l'art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, dispone che la normativa del d.lgs. 33/2013 **si applica, in quanto compatibile, anche a:**

a) enti pubblici economici e ordini professionali;

b) società in controllo pubblico (n.d.r. di cui al d.lgs. 175/16). Sono escluse, invece, le società quotate.

c) associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, **con bilancio superiore a cinquecentomila euro**, la cui **attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni** e in cui la **totalità dei titolari o dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni**.

I soggetti sopra detti applicano la **medesima disciplina sulla trasparenza** prevista per le pubbliche amministrazioni, con riguardo sia all'organizzazione sia all'attività svolta, «*in quanto compatibile*».

In relazione alla disciplina sulla corruzione, l'art. 41 prevede da parte di tali soggetti l'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (art. 1, co. 2-bis, l. 190/2012). Essi devono integrare il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della legge 190/2012.

Per le **Società in partecipazione pubblica e gli altri enti di diritto privato assimilati**, l'art. 2-bis, co. 3, del d.lgs. 33/2013, dispone che alle società in partecipazione di cui al d.lgs. 175/16 e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, **con bilancio superiore a cinquecentomila euro**, che esercitano **funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici**, si applica la medesima disciplina in materia di trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni «*in quanto compatibile*» e «*limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea*».

Per i suddetti soggetti, invece, l'art. 1, co. 2-bis, della l. 190/2012 non prevede alcuna espressa disciplina in materia di adozione di misure di prevenzione della corruzione.

La deliberazione ANAC n. 1074 in data 21/11/2018, relativa all'aggiornamento PNA 2018, analizza gli adempimenti in capo alle società pubbliche, che si riassumono di seguito:


- Creazione di un'autonoma sezione "Amministrazione/Società trasparente" sul sito
- Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) e/o Responsabile della Trasparenza(RT)
- Adozione modello di organizzazione e gestione (MOG) ex d.lgs. 231/2001 e/o adozione di misure volte alla prevenzione della corruzione in un autonomo documento o in un'apposita sezione del (MOG) che tengano luogo del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC)
- Adozione di un Codice di comportamento e/o di un Codice disciplinare e di un Codice etico
- Adozione di una procedura di inoltro e gestione delle segnalazioni di illeciti (whistleblowing)
- Adozione di Regolamenti in materia di accesso
- Adozione e relativa pubblicazione di misure organizzative e/o procedure per garantire il diritto di accesso civico "semplice", generalizzato e accesso documentale

Con Linee guida approvate con determinazione n. 1134/2017, l'ANAC ha precisato le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza che le **società e gli enti di diritto privato controllati**

e partecipati dalle pubbliche amministrazioni sono tenuti ad attuare successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97:

- Entro il 31 gennaio di ogni anno adottare le misure di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012, in un documento unitario che tiene luogo del PTPC. Ove adottato il modello 231, tali misure sono unite in un unico documento con quelle del modello 231.
- nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);
- applicare gli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013, con i limiti della compatibilità;
- dotarsi di una disciplina interna per il riscontro delle istanze di accesso generalizzato;
- per gli enti di diritto privato partecipati, provvedere alla delimitazione delle attività di pubblico interesse.

Per le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000 euro che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni o di gestione di servizi pubblici (art. 2-bis, co. 3, secondo periodo, d.lgs. 33/2013), l'adeguamento alle misure di trasparenza (le medesime applicabili alle società a partecipazione pubblica non di controllo) doveva avvenire entro **il 31 luglio 2018**, salvo il riallineamento definitivo entro **il 31 gennaio 2019**. Da tale data, pertanto, l'ANAC informa che avvierà la vigilanza anche su tali enti.



L'**amministrazione**, tramite il Segretario RPCT e l'Ufficio competente per i rapporti con le partecipate, provvede ad attivarsi con **azioni di impulso** verso i soggetti sopra detti, finalizzate al rispetto degli **adempimenti** in materia di anticorruzione e trasparenza, e a promuovere, con apposite note /circolari del Segretario Comunale, in veste di responsabile anticorruzione e della trasparenza del Comune, l'osservanza delle relative norme.

IL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO (articolo 2 comma 9-bis della legge 241/1990, comma aggiunto dal DL 5/2012 convertito dalla legge 35/2012).

Titolare del potere sostitutivo viene individuato, con il presente Piano, il Segretario Comunale.

Il costante rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, in particolare quando avviato su "istanza di parte", è indice di buona amministrazione ed è una variabile da monitorare per l'attuazione delle politiche di contrasto alla corruzione.

Il sistema di monitoraggio del rispetto dei suddetti termini è misura anticorruzione prioritaria prevista dal PNA.

L'Allegato 1 del PNA del 2013 a pagina 15 riporta, tra le misure di carattere trasversale, il monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali: "attraverso il monitoraggio emergono eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi".

Per vigilare sul rispetto dei termini **procedimentali** il **"titolare del potere sostitutivo"**, in sede di **espletamento dei controlli interni, verifica anche i termini entro i quali il procedimento si è concluso.**

Decorso infruttuosamente il termine per la conclusione del procedimento, il privato cittadino, che con domanda ha attivato il procedimento stesso, ha facoltà di rivolgersi al titolare del potere sostitutivo affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Il titolare del potere sostitutivo entro il 30 gennaio di ogni anno ha l'onere di comunicare all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Poiché la verifica in parola viene fatta in sede di controlli interni, alla detta comunicazione all'organo di governo, si provvederà ad espletamento dei controlli interni concluso.

TABELLA RIEPILOGATIVA ADEMPIMENTI E TEMPISTICA

SOGGETTO	ADEMPIMENTO	TEMPISTICA	NOTE
Responsabile anticorruzione	Aggiornamento Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.)	Annuale	
Responsabile anticorruzione	Relazione annuale su attività anticorruptiva svolta	Annuale	
Responsabile anticorruzione	Monitoraggio attuazione codice comportamento	Annuale	
Responsabili di area	monitoraggio sull'attività svolta dagli uffici di settore ai fini normativa anticorruzione	Costante	
Responsabili di area	Attività di informazione al responsabile anticorruzione	annuale	Immediata per casi di accertata anomalia
Responsabili di area	Controllo e verifica dell'attuazione delle misure anticorruzione per tutte le attività soggette a rischio	annuale	In sede di attuazione dei controlli interni

Responsabili area	Relazione su rispetto attuazione previsioni piano	annuale	
Responsabile anticorruzione + Responsabili area	FORMAZIONE: individuazione materie e dipendenti destinatari	annuale	In coerenza con previsioni di bilancio
Responsabili area	TRASPARENZA: monitoraggio sull'invio dei flussi informativi	Costante	
Dipendenti aree a rischio corruzione	Relazione a responsabile area su rispetto tempi procedurali	annuale o immediata se vi sono anomalie accertate	in sede di controlli interni
Responsabili di area	Monitoraggio sul rispetto tempi e informazione tempestiva al responsabile anticorruzione in caso di mancato rispetto dei tempi	annuale	in sede di controlli interni
Segretario	Verifica esistenza situazione inconferibilità/incompatibilità per posizioni organizzative	Annuale	acquisizione attestazione
Sindaco	Verifica esistenza situazione inconferibilità/incompatibilità per Segretario	Annuale	acquisizione attestazione
Responsabili di area	Utilizzo del PATTO D'INTEGRITÀ come da schema allegato al presente PTPC ed eventualmente di protocolli di legalità per gli affidamenti.	Immediata ove prevista	per procedure aperte, ristrette e negoziate per l'affidamento dei contratti pubblici per l'assegnazione di forniture e per l'acquisizione di servizi che abbiano un valore economico pari o superiore a Euro 40.000. e per l'affidamento dei lavori, che abbiano un valore economico pari o superiore a Euro 150.000.

PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Premesso

- Che per "Patto di integrità" si intende un accordo avente ad oggetto la regolamentazione del comportamento ispirato ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- che i Patti di integrità configurano un complesso di regole di comportamento volte alla prevenzione del fenomeno corruttivo e a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti gli operatori economici;
- Che con l'inserimento del "Patto di integrità" nella documentazione di gara si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del procedimento di selezione e affidamento;
- Che il Patto di Integrità deve essere presentato insieme alla documentazione di rito richiesta dal bando di gara/lettera di invito da ciascun offerente, per lavori, forniture e servizi. L'assenza di questo documento, debitamente sottoscritto, comporterà l'esclusione automatica dalla gara, in quanto il presente Patto di Integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati con il Comune di Orzinuovi per lavori, forniture e servizi;
- Che la legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" prevede all' art. 1, comma 17, quanto segue: "Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara";
- che il punto 1.13 del Piano nazionale Anticorruzione (dedicato ai Patti di integrità negli affidamenti) espressamente recita "Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della L. n. 190, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.";
- Che il presente Patto di Integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina dal legale rappresentante dell'impresa; nel caso di concorrenti costituiti in consorzi, il documento deve essere prodotto e sottoscritto, pena l'esclusione, dal rappresentante legale del Consorzio. Nel caso di concorrenti costituiti da Reti Temporanee di Imprese (R.T.I.) o da Consorzi non ancora costituiti, il patto dovrà essere sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno, in seguito, i predetti R.T.I. o il Consorzio e che la mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara;
- Che nel caso di violazione da parte dell' appaltatore degli obblighi assunti con il presente Patto, nonché di inosservanza delle disposizioni ivi contenute, potranno essere applicate dall' Amministrazione aggiudicatrice le seguenti sanzioni e provvedimenti: Escussione della cauzione provvisoria; Escussione della cauzione definitiva; Risoluzione del contratto; Esclusione del concorrente dalle procedure ad evidenza pubblica indette dal Comune di Orzinuovi per 5 anni; Segnalazione del fatto alle Autorità competenti di controllo (ANAC) e giurisdizionali qualora si configurino fattispecie di reato;
- Che il presente patto d'integrità costituisce parte integrante dei contratti pubblici del Comune di Orzinuovi e della *lex specialis* di gara per appalti di lavori, forniture e servizi, a prescindere

dalle procedure utilizzate (aperte/ristrette/negoziate), avviate dopo la data del 1/6/2017 (si considera data di avvio la pubblicazione del bando di gara, la spedizione della lettera di invito, la pubblicazione dell'Avviso Pubblico per manifestazione di interesse) e che, tenuto conto dell'aggravio procedurale che ne consegue, si vuole limitare l'introduzione del Patto di integrità alle procedure, aperte, ristrette e negoziate per l'affidamento dei contratti pubblici per l'assegnazione di forniture e per l'acquisizione di servizi che abbiano un valore economico pari o superiore a Euro 40.00,00 e per l'affidamento dei lavori, che abbiano un valore economico pari o superiore a Euro 150.00,00;

tutto ciò premesso

tra il comune di Orzinuovi rappresentato da..... in
forza di.....

(di seguito denominato Amministrazione aggiudicatrice)

e

Denominazione impresa: Sede legale:

Via/Corso/Piazza: N. Codice Fiscale: Partita IVA:

..... Registro imprese Tribunale di:

..... N. Rappresentata dal

Sig/Dott..... Nato a.....

il in qualità di.....

munito dei relativi poteri come da.....

(di seguito denominato Appaltatore)

Si conviene quanto segue

Art. 1. Finalità

Il presente Patto d'integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra l'Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio. Il Patto di integrità costituirà parte integrante del contratto assegnato dalla Amministrazione aggiudicatrice a seguito della procedura di affidamento.

Art. 2. Obblighi dell'operatore economico

L'operatore economico, per partecipare alla procedura:

- dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- assicura di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura, e assicura, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa;
- si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Amministrazione aggiudicatrice, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale nella

sezione “Amministrazione trasparente” del Comune di Orzinuovi, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell’Amministrazione stessa;

- si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati;
- assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);
- si obbliga ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;

C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;

D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

E. noli a freddo di macchinari;

F. forniture di ferro lavorato;

G. noli a caldo;

H. autotrasporti per conto di terzi

I. guardiania dei cantieri.

- si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto relativi alla categorie di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. Nel contratto di appalto devono essere inserite le clausole del Patto di integrità: infatti nelle fasi successive all’aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all’aggiudicatario, il quale, a sua volta, avrà l’onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti.

Art. 3. Obblighi dell’Amministrazione aggiudicatrice

L’Amministrazione aggiudicatrice si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell’esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, sia nazionale, che comunale. In particolare l’Amministrazione aggiudicatrice assume l’esplicito impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. L’Amministrazione aggiudicatrice rende pubblici i dati più rilevanti riguardanti l’aggiudicazione, nel rispetto della normativa in materia di trasparenza.

Art. 4. Violazione del Patto di integrità

La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l’operatore economico interessato. La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall’articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è accertata:

- l’esclusione dalla procedura di affidamento;
- la risoluzione di diritto dal contratto.

L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, d.lgs.104/2010; è fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

Art. 5. Efficacia del patto di integrità

Il Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento. Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali Protocolli di legalità sottoscritti dal Comune di Orzinuovi. Competente in caso di contenzioso è il Foro di Brescia.

Per il Comune

Per la Ditta

ALLEGATO 2

Spett.le

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ORZINUOVI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ (____) il _____

residente a _____ (____) in _____ n. _____

essendo stato/a nominato/a, con determina del Responsabile/Segretario Generale n. ____ del _____, quale componente commissione della selezione per _____, in qualità di membro esperto ed essendo consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito/a ai sensi del Codice penale secondo quanto prescritto dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

Che **NON SI TROVA** nelle seguenti condizioni:

Essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

Orzinuovi, _____

FIRMA

**Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000**

Oggetto: GARA D'APPALTO _____

Il sottoscritto _____, in qualità di PRESIDENTE/MEMBRO della Commissione valutatrice della gara in oggetto, designato tale con Determinazione n. ____ del _____, consapevole delle responsabilità che assume con la presente

DICHIARA

- 1) di non aver ricoperto, nel biennio antecedente la presente dichiarazione, la carica di pubblico amministratore in relazione alla stazione appaltante che ha indetto la procedura in oggetto;
- 2) di non essere stato membro di alcuna commissione giudicatrice di appalti pubblici o concessioni pubbliche che abbia concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;
- 3) di non incorrere in alcuna delle condizioni che obbligano all'astensione previste dall'articolo 51 del Codice di procedura civile e, in particolare:
 - a) di non aver interesse nella procedura in oggetto;
 - b) di non essere, sé stesso né il coniuge, parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o convivente o commensale abituale di uno o più concorrenti nella procedura in oggetto;
 - c) di non avere, sé stesso né il coniuge, causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con uno dei concorrenti nella procedura in oggetto;
 - d) di non aver consigliato, patrocinato, deposto come testimone, prestato assistenza come consulente tecnico o essere stato arbitro, in una causa con uno dei concorrenti alla procedura in oggetto;
 - e) di non essere tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di un concorrente alla procedura in oggetto, né di essere amministratore o gerente di un ente, di un'associazione, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella procedura;
- 4) ai sensi dell'articolo 35-bis, comma 1, lettera c), del D.lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 20 del D.lgs. 39/2013, di non aver subito condanne penali, nemmeno con sentenza non ancora passata in giudicato, per alcuno dei reati previsti dal Capo 1 del Titolo II del Libro secondo del codice penale.

Prende atto che ai sensi dell'articolo 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il sottoscritto decade dai benefici eventualmente conseguenti al

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; e che ai sensi dell'articolo 76 dello stesso d.P.R. la dichiarazione mendace è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Orzinuovi li _____

In fede _____

ALLEGATO 4

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO
ai sensi dell'art.5, commi 1 e 2, del d.lgs. 33 /13 e smi

SPETTABILE: COMUNE DI ORZINUOVI

p.c. Al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
residente in _____ prov. (____) via _____
n. _____ e-mail _____ PEC _____
tel. _____ in qualità di (*indicare la qualifica solo se si agisce per conto di*
una persona giuridica) _____

CHIEDE

ai sensi dell'art. 5, comma 1 del Decreto legislativo n. 33/2013, la pubblicazione sul sito www.comune.orzinuovi.bs.it e la contestuale trasmissione al/alla sottoscritto/a di (*specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria*):

ovvero la comunicazione al/alla medesimo/a dell'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto forma oggetto dell'istanza.

ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Decreto legislativo n. 33/2013, l'accesso al/i seguente/i dato/i documento/i (*inserire gli elementi utili all'identificazione di quanto richiesto*):

Modalità di rilascio del/i dato/i – documento/i (*barrare la casella di interesse*):

- ☐ copia cartacea da ritirare presso l'Ufficio segreteria
- ☐ all'indirizzo e-mail indicato sopra
- ☐ all'indirizzo PEC indicato sopra
- ☐ CD
- ☐ Altro (*specificare*) _____

Luogo e data _____

(firma leggibile del Richiedente)

SI ALLEGA:

- *Copia del documento d'identità del richiedente ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000.*

Informativa sul trattamento dei dati personali

Art. 13 D.lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Finalità del trattamento

I dati personali verranno trattati dal Comune di Orzinuovi (Bs) per le seguenti finalità: istruire le pratiche conseguenti alla presentazione delle istanze di accesso civico.

Modalità del trattamento

In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.

Natura del conferimento

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio e, in mancanza di esso, non sarà possibile dare corso al procedimento.

Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati e ambito di diffusione

Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici).

Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati non saranno oggetto di diffusione.

Diritti dell'interessato

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l'opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per l'esercizio di tali diritti, l'interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati.

Titolare e Responsabile del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Orzinuovi (Bs), con sede in Via Arnaldo da Brescia, n. 2 – 25034 Orzinuovi (BS).

Il Responsabile del trattamento è il Responsabile della Trasparenza

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ACCESSO CIVICO

Il rilascio è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto per la riproduzione su supporti materiali. In caso di istanza ai sensi del comma 2:

1. l'ufficio competente darà notizia della presente domanda ad eventuali soggetti controinteressati, che potranno presentare motivata opposizione.
2. l'accesso civico è negato, escluso, limitato o differito nei casi e ai limiti stabiliti dall'art. 5 bis del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Nel caso di diniego totale o parziale all'accesso, o di mancata risposta entro i termini di legge, è possibile presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione, ovvero al difensore civico regionale.

Avverso la decisione dell'Amministrazione o, in caso di richiesta di riesame, avverso a quella del responsabile della prevenzione della corruzione, o avverso a quella del difensore civico regionale, il richiedente può proporre ricorso al TAR, ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo.

AL SINDACO
AL SEGRETARIO COMUNALE

c/o sede Municipale

25034 ORZINUOVI - BS

DICHIARAZIONE DI INESISTENZA CAUSE DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS 39/2013.

Il sottoscritto, _____, in qualità di _____, nominato con Decreto del Sindaco n. ____ del _____,

DICHIARA

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 del D.lgs. 39/2013, **di non essere** in alcuna delle seguenti situazioni:

- aver subito una condanna (anche non definitiva od anche a seguito di patteggiamento) per uno dei reati previsti dal titolo II capo I codice penale(reati contro la p.a.);
- aver svolto incarichi o ricoperto cariche nei due anni precedenti in enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune;
- aver esercitato nei due anni precedenti attività professionale in proprio (lavoro autonomo), regolata, finanziata o retribuita dal Comune;
- aver svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune, se la funzione dirigenziale da svolgere è connessa all'esercizio di poteri di vigilanza o controllo sull'ente privato dante incarico/carica;
- essere amministratore locale del Comune che conferisce l'incarico;
- essere componente della giunta o del consiglio della Regione nella quale ha sede il Comune che conferisce l'incarico;
- essere membro di giunta o consiglio della provincia o di comune superiore a 15000 ab.(o di forma associativa di stesse dimensioni demografiche),facente parte della Regione nella quale si trova il Comune che conferisce l'incarico;
- essere membro dell'organo d'indirizzo di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione, aventi sede nello stesso territorio nel quale si trova il Comune che conferisce l'incarico.

Dichiaro inoltre di essere consapevole delle SANZIONI previste dal D.lgs. 39/2013, artt.17 e 18, in caso di incarico conferito in violazione delle norme vigenti, che di seguito si riportano:

- nullità dell'atto d'incarico;
- responsabilità amministrativa in capo ai componenti dell'organo che ha conferito l'incarico
- divieto di tre mesi di conferimento incarichi all'organo che ha adottato l'atto nullo
- decadenza dall'incarico incompatibile e contestuale risoluzione del relativo contratto decorsi 15 gg. dalla contestazione da parte del responsabile anti corruzione

- inconferibilità di qualsiasi incarico per 5 anni in caso di accertata dichiarazione mendace circa l'insussistenza di cause d'inconferibilità/incompatibilità di incarichi.

ORZINUOVI, _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA _____

Dott./Dott.ssa _____

D.lgs. 39/2013

Art. 20

Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconvertibilità o incompatibilità

- 1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconvertibilità di cui al presente decreto.*
- 2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.*
- 3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.*
- 4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.*
- 5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.*